

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SERVIZIO 5°
UFFICIO ELETTORALE**

PUBBLICAZIONE N. 1 R

**NORME PER L' ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

1R

Agrostamp - Edizione Ottobre 2017

INDICE PUBBLICAZIONE N. 1 R
PARTE I

	Pag.
Legislazione regionale in materia di elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché disposizioni legislative connesse.	
Statuto della Regione Siciliana.	7
Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 – Modifiche all'art. 3 dello Statuto della Regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. Disposizioni transitorie.	19
Legge Regionale 20 marzo 1951, n. 29 - Elezione dei Deputati all'Assemblea Regionale Siciliana.	21
Tabella ripartizione seggi spettanti ai collegi provinciali	80
Legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 – Norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali.	81
D.P.Reg. 24 ottobre 2005, n. 268 e relativi allegati – Approvazione del nuovo modello di scheda di votazione per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana.	107
D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 - Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana.	111
Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 74 - Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.	119
Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 26 - Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con <u>D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3</u> , ed alla <u>legge regionale 26 agosto 1992, n. 7</u>	121

Legge Regionale 4 giugno 1970, n. 9 - Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali.	122
Legge Regionale 15 novembre 1982, n. 128 - Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti.	124
Legge Regionale 12 agosto 1989, n. 18 - Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni.	131
Decreto Presidenziale n. 9 del 16 Gennaio 2008 - Rideterminazione, per l'anno 2008, dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.	135
Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 - Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.	138
Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 - Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.	139
Legge Regionale 5 dicembre 2007, n. 22 – Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.	143
Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.	151

PARTE II

Legislazione nazionale in materia di procedimento elettorale, nonché disposizioni legislative connesse.

Legge 4 aprile 1956, n. 212 - Norme per la disciplina della propaganda elettorale.	161
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.	166

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – Testo Unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.	177
Legge 24 aprile 1975, n. 130 - Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.	206
Legge 23 aprile 1976, n. 136 - Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.	210
Legge 30 aprile 1981, n. 178 - Estensione della norma dell’art. 119 del testo unico approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</i> , alle elezioni comunali, provinciali e regionali.	215
Legge 30 giugno 1989, n. 244 - Conversione in legge del <i>D.L. 2 maggio 1989, n. 157</i> , recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.	216
Legge 21 marzo 1990, n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.	218
Legge 15 gennaio 1991, n. 15 - Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.	224
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	226
Legge 19 marzo 1993, n. 68 - Conversione in legge, con modificazioni, del <i>decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8</i> , recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.	227
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 - Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.	229
Decreto Legge 21 maggio 1994, n. 300 - Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.	244
Legge 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea.	248

Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	250
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.	266
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell' <i>articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120</i>	272
Legge 27 gennaio 2006, n. 22 - Conversione in legge, con modificazioni, del <i>D.L. 3 gennaio 2006, n. 1</i> , recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.	283
Decreto Legge 1 aprile 2008, n. 49 - Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.	294
Legge 13 ottobre 2010, n. 175 - Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.	296
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' <i>articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>	298

Statuto della Regione Siciliana

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001).

ARTICOLO 1

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I

ORGANI DELLA REGIONE

ARTICOLO 2

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I

Assemblea regionale

ARTICOLO 3

1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

ARTICOLO 4

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

ARTICOLO 5

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

ARTICOLO 6

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

ARTICOLO 7

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

ARTICOLO 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 8 bis

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

(1) La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all'art. 4, che "Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (...) sono prorogati i poteri (...) della precedente Assemblea".

SEZIONE II

Presidente della Regione e Giunta regionale

ARTICOLO 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I

Funzioni dell'Assemblea regionale

ARTICOLO 11

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

ARTICOLO 12

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

ARTICOLO 13

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.

2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

ARTICOLO 13 bis.

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

ARTICOLO 14

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;

- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità.

ARTICOLO 15

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

ARTICOLO 16

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

ARTICOLO 17

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

ARTICOLO 17 bis.

1. Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8 bis, all'articolo 9, terzo comma e all'articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritti al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 18

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

ARTICOLO 19

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II

Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

ARTICOLO 20

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

ARTICOLO 21

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

ARTICOLO 22

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III

ORGANI GIURISDIZIONALI

ARTICOLO 23

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 24 (2)

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblies legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

ARTICOLO 25

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

ARTICOLO 27

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 28

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

ARTICOLO 29

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 30

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

(2) La competenza dell'Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa.

(3) Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(4) Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l'art.26, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(5) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggesi Corte Costituzionale;

(6) La Corte costituzionale, con sentenza n. 545 del 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

TITOLO IV

POLIZIA

ARTICOLO 31

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V

PATRIMONIO E FINANZA

ARTICOLO 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ARTICOLO 33

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ARTICOLO 34

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione .

ARTICOLO 35

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

ARTICOLO 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

ARTICOLO 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ARTICOLO 38

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.

2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

ARTICOLO 39

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

ARTICOLO 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ARTICOLO 41

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 41 bis

1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto e all'articolo 10.
3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

ARTICOLO 41 ter

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

ARTICOLO 42

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

ARTICOLO 43

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Altre disposizioni (di carattere transitorio) contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", afferenti lo Statuto speciale della Regione Siciliana

Art. 1

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. (Omissis).

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal

territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'art. 1 della presente legge costituzionale.

2. (Omissis).

3. (Omissis).

4. (Omissis).

5. (Omissis).

Art. 7

(Norme in materia di elezioni regionali)

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

LEGGE COSTITUZIONALE 7 FEBBRAIO 2013, N. 2
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in
materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana.
Disposizioni transitorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Riduzione del numero dei deputati 1. Al primo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta».

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 del citato Statuto, continua ad applicarsi la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, con le modifiche di seguito indicate:

a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, e' da intendere sessantadue;

b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, e' da intendere sette;

c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili

al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, e' da intendere quarantadue.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29 ⁽¹⁾.

Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Epigrafe

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale.

Art. 1-bis - Sistema elettorale.

Art. 1-ter - Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali.

Art. 1-quater - Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Art. 2 - Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione.

Art. 2-bis - Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale.

Art. 2-ter - Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale.

Art. 3 - Modalità di esercizio del diritto di voto.

Art. 3-bis - Caratteristiche della scheda di votazione.

Art. 3-ter - Composizione delle liste provinciali e regionali.

TITOLO II

Elettorato

Capo I - Dell'elettorato attivo

Art. 4

Art. 5

Art. 6

⁽¹⁾ Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 marzo 1951, n. 12.

⁽²⁾ Con riguardo alle modifiche apportate alla presente legge dalla *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 di quest'ultima. Per l'ipotesi in cui le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i referendum popolari, si veda la *legge regionale 30 aprile 1976, n. 44*. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, *L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 2* qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale, non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, continua ad applicarsi la presente legge, con le modifiche di seguito indicate:

a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue;
b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette;
c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1ª speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

Capo II - Eleggibilità

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 10-bis - Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura.

Capo III - Delle incompatibilità

Art. 10-ter

Art. 10-quater

Art. 10-quinquies

Art. 10-sexies

Art. 10-septies

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 11

Art. 12

Art. 13 - Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali.

Art. 13-bis - Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali.

Art. 14 - Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature.

Art. 14-bis - Presentazione delle liste regionali.

Art. 15 - Presentazione delle liste nei collegi provinciali.

Art. 16

Art. 16-bis - Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali.

Art. 17 - Ufficio centrale regionale.

Art. 17-bis - Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati.

Art. 17-ter - Esame ed ammissione delle liste regionali.

Art. 18 - Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31

TITOLO IV
Della votazione

Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48

TITOLO V
Dello scrutinio

Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59

Art. 59-bis - Casi di elezioni plurime degli stessi candidati.

Art. 60 - Surrogazioni di deputati.

Art. 61

Art. 62 - Disposizioni finali.

Art. 63

Art. 64

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69 - Disposizioni transitorie.

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1

*Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e
dell'Assemblea regionale.*

1. Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*: 1 deputati sono eletti in base al sistema proporzionale puro stabilito nell'art. 57 del D.L.L.gt. 10 marzo 1946, n. 47, con esclusione del collegamento delle liste sia agli effetti dell'attribuzione dei seggi, che agli effetti dell'utilizzazione dei voti residui.

L'utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza.».

(5) omissis

Art. 1-bis

Sistema elettorale.

1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Sessantadue seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a sette, incluso il capolista.

8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.

9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di quarantadue, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2-ter ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(7) omissis

Art. 1-ter

Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali.

1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.

2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

Art. 1-quater

Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

Art. 2

Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione.

1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per sessantadue la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia.

⁽⁸⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*.

⁽⁹⁾ omissis

⁽¹⁰⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*.

⁽¹¹⁾ L'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'art. 58 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell'art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

omissis

Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

Art. 2-bis

Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale.

1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1-ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale^(13bis);

b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1-bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

⁽¹²⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7* (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).

⁽¹³⁾ omissis

^(13bis) La disposizione di che trattasi ribadisce il principio dell'efficacia del voto congiunto, già affermato nel precedente art. 1 ter, la cui osservanza è demandata più agli Uffici elettorali di sezione, in sede di attribuzione dei voti contenuti nelle schede scrutinate, che non agli Uffici centrali circoscrizionali, che basano i calcoli sulle risultanze dei verbali delle singole sezioni del collegio.

5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58 ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

Art. 2-ter

Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale.

1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;

b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2-bis,

⁽¹⁴⁾ Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁵⁾ omissis

verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Proceede poi nel modo seguente:

a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a quarantadue, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere quarantadue seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a quarantadue, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista

del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

8. Qualora vengano prese in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultati dopo la virgola.

9. Ogniqualevolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;

c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;

d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;

e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'ar-

ticolo 2-bis.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2-bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

Art. 3

Modalità di esercizio del diritto di voto.

1. L'esercizio del voto è un dovere civico.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.

4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.

5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.

6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁶⁾ Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁷⁾ omissis

⁽¹⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁹⁾ Per l'espressione del voto di preferenza si vedano, altresì, le disposizioni dettate dall'articolo 44 della presente legge. Si veda, altresì, l'art. 1 ter, comma 3, della presente legge, che disciplina invece l'ipotesi in cui l'elettore ometta di votare per una lista regionale.

Art. 3-bis

Caratteristiche della scheda di votazione.

1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

⁽²⁰⁾ Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽²¹⁾ omissis

Art. 3-ter

Composizione delle liste provinciali e regionali.

1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

TITOLO II

Elettorato

Capo I - Dell'elettorato attivo

Art. 4

Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

Art. 5

Art. 6

Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonché la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste di sezione, nonché i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 3 in poi della *L. 7 ottobre 1947, n. 1058* ⁽²⁸⁾.

Capo II - Eleggibilità

Art. 7

Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

⁽²²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽²³⁾ omissis

⁽²⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

⁽²⁵⁾ omissis

⁽²⁶⁾ Vedansi decisione 16-20 marzo 1951 dell'Alta Corte con la quale sono state dichiarate comprese negli artt. 5 e 70, le limitazioni previste dalle leggi sull'elettorato dei Capi responsabili del regime fascista.

⁽²⁷⁾ Articolo omissis perché la disciplina dei casi di perdita della capacità elettorale è in atto regolamentata dall'art. 2 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

⁽²⁸⁾ La materia è in atto disciplinata dal T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i.

⁽²⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2 della *legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87*.

⁽³⁰⁾ Il presente articolo, così modificato dall'art. 2 della l.r. 29 dicembre 1975, n. 87, prescrive per l'eleggibilità, oltre il requisito del 21° anno di età, quello di rivestire la qualità di elettore, ossia di soggetto iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione. L'obbligatorietà di tale ultimo requisito emerge, altresì, dalle disposizioni dettate dall'art. 14 bis, comma 13 - lett. c), e dall'art. 15, comma 3 - lett. d), della presente legge.

Art. 8

1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;
- e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;
- g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;
- l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano

candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

Art. 9

1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti allregionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri ⁽³³⁾⁽³⁴⁾.

⁽³¹⁾ Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 18 febbraio 1958, n. 6, dall'art. 3, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87 e dall'art. 19, L.R. 22 aprile 1986, n. 20, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, il cui comma 6 ha abrogato anche l'art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, che aveva dettato una nuova disciplina in materia.

⁽³²⁾ omissis

⁽³³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22, il cui comma 6 ha abrogato anche l'art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19, che aveva dettato una nuova disciplina in materia.

⁽³⁴⁾ omissis

Art. 10

1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società, enti di diritto privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta ⁽³⁵⁾;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società, enti di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione ⁽³⁶⁾;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

1-bis. Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge ⁽³⁷⁾.

1-ter. Non sono eleggibili né compatibili i (parola omisssa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omisssa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanzia-

⁽³⁵⁾ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 gennaio 2014, n. 4*, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezioni per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

⁽³⁶⁾ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 gennaio 2014, n. 4*, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezioni per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

⁽³⁷⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4*, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezioni per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

menti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione ⁽³⁸⁾.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾.

Art. 10-bis

Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura.

1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8-bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ⁽⁴¹⁾.

Capo III - Delle incompatibilità ⁽⁴²⁾

Art. 10-ter

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

⁽³⁸⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4*, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al presente comma.

⁽³⁹⁾ Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 18 febbraio 1958, n. 6*, dall'*art. 1, L.R. 13 luglio 1972, n. 33*, dall'*art. 5, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87*, dall'*art. 33, L.R. 6 gennaio 1981, n. 6* e dall'*art. 12, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7* è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22*, il cui comma 6 ha abrogato anche l'*art. 13, L.R. 20 giugno 1997, n. 19*, che aveva dettato una nuova disciplina in materia.

⁽⁴⁰⁾ omissis

⁽⁴¹⁾ omissis

⁽⁴²⁾ Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 10-ter a 10-sexies), è stato aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22*.

2-bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficino di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge ⁽⁴³⁾.

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾.

Art. 10-quater

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10-ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10-ter, comma 3 ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴³⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezioni per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

⁽⁴⁴⁾ Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

⁽⁴⁵⁾ omissis

⁽⁴⁶⁾ Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

⁽⁴⁷⁾ omissis

Art. 10-quinquies

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10 ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

Art. 10-sexies

1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno ⁽⁵⁰⁾.

1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato ⁽⁵³⁾.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo

⁽⁴⁸⁾ Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22*.

⁽⁴⁹⁾ omissis

⁽⁵⁰⁾ Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8*.

⁽⁵¹⁾ Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8*.

⁽⁵²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 (Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 48, 1^a speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

⁽⁵³⁾ Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 1, L.R. 7 luglio 2009, n. 8*.

l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾.

Art. 10-septies ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾

1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 11

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello Statuto, e potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di carica dell'Assemblea regionale.(57bis)

(57ter)

I Sindaci di tutti i Comuni della Regione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia agli elettori con manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima della data della votazione ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾.

Art. 12

1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o forma-

⁽⁵⁴⁾ Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo, poi così modificato come indicato nelle note che precedono), è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

⁽⁵⁵⁾ omissis

⁽⁵⁶⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fatte eccezione per le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 10 della presente legge.

⁽⁵⁷⁾ In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento emanato con *D.P.Reg. 5 aprile 2017, n. 11*.

^(57bis)Periodo da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 3, comma terzo, dello Statuto nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.

^(57ter)Comma omissis in quanto incompatibile con il nuovo sistema di elezione diretta del Presidente della Regione, introdotto con la Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale - Presidenza della Regione - prot. n. 6461/116.01.11 del 12 aprile 2001).

⁽⁵⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87. Vedansi peraltro anche la *L.R. 13 marzo 1963, n. 24*.

⁽⁵⁹⁾ omissis

zioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno ⁽⁶⁰⁾.

2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata ⁽⁶¹⁾.

3. I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la sezione regionale civile della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito ⁽⁶²⁾.

4. I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica predetto, eventuali identità o confondibilità dei contrassegni ⁽⁶³⁾.

5. L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore ⁽⁶⁴⁾.

6. Decorso tale termine l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica stesso, all'uopo destinato ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶⁰⁾ Il presente comma, già modificato dall'art. 7, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, è stato poi così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁶¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁶²⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

⁽⁶³⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

⁽⁶⁴⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

⁽⁶⁵⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2.

7. Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro un giorno dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ⁽⁶⁶⁾.

8. L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, entro il 32° giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾.

Art. 13

Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali ⁽⁶⁹⁾.

01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti ⁽⁷⁰⁾.

02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà ⁽⁷¹⁾.

03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati ⁽⁷²⁾.

04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli,

⁽⁶⁶⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2, e così modificato dall'art. 7, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

⁽⁶⁷⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del primo e del secondo comma con gli attuali commi 1 e 2, e così modificato, da ultimo, dall'art. 7, L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

⁽⁶⁸⁾ omissis

⁽⁶⁹⁾ Rubrica aggiunta dall'art. 14, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷²⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

recanti in ciascun foglio:

- a) il contrassegno della lista;
- b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione ⁽⁷³⁾.

05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto ⁽⁷⁴⁾.

06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni ⁽⁷⁵⁾.

07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune ⁽⁷⁶⁾.

1. ⁽⁷⁷⁾. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾.

2. In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura ⁽⁸⁰⁾.

3. ⁽⁸¹⁾.

4. ⁽⁸²⁾.

5. ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁷³⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷⁷⁾ Periodo soppresso dall'art. 14, comma 3, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁷⁸⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

⁽⁷⁹⁾ Il presente comma, in precedenza privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07.

⁽⁸⁰⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

⁽⁸¹⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁸²⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato abrogato dall'art. 14, comma 4, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁸³⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta dei commi da 01 a 07, è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁸⁴⁾ omissis

Art. 13-bis

Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali.

1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾.

Art. 14

Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature.

1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;

b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

2. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. *(Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁵⁾ Articolo aggiunto dall'art. 15, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁸⁶⁾ omissis

⁽⁸⁷⁾ Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 31 marzo 1959, n. 9, è stato poi così sostituito dall'art. 16, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁸⁸⁾ omissis

Art. 14-bis

Presentazione delle liste regionali.

1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.

4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.

7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.

8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progres-

siva secondo l'ordine di presentazione.

9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autentiche da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere correddati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autentiche da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3-ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché

l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste al comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

L'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e , successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94, del D.Lgs. 18 ago-

(89) Articolo aggiunto dall'art. 17, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(90) omissis

sto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'art. 58 é stato abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Art. 15

Presentazione delle liste nei collegi provinciali ⁽⁹¹⁾.

1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione ⁽⁹²⁾.

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti ⁽⁹³⁾.

3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14-bis;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 del-

⁽⁹¹⁾ Rubrica aggiunta dall'art. 18, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁹²⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽⁹³⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana ⁽⁹⁴⁾.

4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 ⁽⁹⁵⁾.

5. Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, la lista intenda distinguersi ⁽⁹⁶⁾.

6. In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l'autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all'art. 12 o quella di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo. ^{(97) (98)}.

7. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 ⁽⁹⁹⁾.

8. La cancelleria del tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta ^{(100) (101)}.

L'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'art. 58 è stato abrogato dall'

⁽⁹⁴⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'*art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*.

⁽⁹⁵⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono i commi dal primo al quinto per effetto dell'*art. 18, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*.

⁽⁹⁶⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

⁽⁹⁷⁾ Periodo soppresso dall'*art. 18, comma 3, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*.

⁽⁹⁸⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

⁽⁹⁹⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

⁽¹⁰⁰⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi dal primo al quinto con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4.

⁽¹⁰¹⁾ omissis

art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Art. 16

L'ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰³⁾.

⁽¹⁰⁴⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾.

Art. 16-bis

Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali.

1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:

a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;

b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;

c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.

3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14-bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.

4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla

⁽¹⁰²⁾ Comma così modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.

⁽¹⁰³⁾ Comma definitivamente così modificato, da ultimo, dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1981, n. 42 (il quale ha sostituito nell'alinea introduttivo, le parole "tre giorni" con le parole "ventiquattro ore" ed ha soppresso i numeri 5 e 6), poi abrogato dall'art. 19, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁰⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, poi abrogato dall'art. 19, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁰⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, poi abrogato dall'art. 19, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁰⁶⁾ omissis

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;
b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;

d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;

e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3-ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;

f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ed integrazioni;

c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3-ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro

il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾.

L'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e , successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'art. 58 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012. A norma dell'art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Art. 17

Ufficio centrale regionale ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹¹⁰⁾.

L'ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'ufficio centrale regionale:

- a) decide sui ricorsi pervenutigli;
- b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;
- c) ⁽¹¹¹⁾ ⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁰⁸⁾ omissis

⁽¹⁰⁹⁾ Rubrica aggiunta dall'art. 21, comma 1, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹¹⁰⁾ Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹¹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

⁽¹¹²⁾ Disposizione omessa in quanto incompatibile con le operazioni indicate nel precedente art. 16bis, comma 2, della presente legge.

Art. 17-bis

Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati.

1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16-bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾.

Art. 17-ter

Esame ed ammissione delle liste regionali.

1. L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16-bis, procede all'esame delle liste regionali.

2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14-bis;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14-bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste

⁽¹¹³⁾ Articolo aggiunto dall'art. 22, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹¹⁴⁾ omissis

elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana;

d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14-bis;

e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1-bis.

3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14-bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;

b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14-bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ed integrazioni;

e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.

6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14-bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale

lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17-bis.

10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14-bis, appositamente convocati ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁾.

L'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012. Le cause ostative, la sospensione e la decadenza delle candidature negli enti locali, sono state disciplinate, quindi, dagli artt. 58, 59 e 94, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente, in particolare, l'art. 58 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo

(115) Articolo aggiunto dall'art. 23, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

(116) omissis

D.Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012, i richiami all'abrogato articolo 58, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Art. 18

Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17-ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a di-

sposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17-ter, l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17-ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17-ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti

dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹¹⁸⁾.

Art. 19

Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed al tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni "o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni alla costituzione del seggio oppure prima dell'inizio della votazione" ⁽¹¹⁹⁾.

La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale stesso, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali ⁽¹²⁰⁾.

Art. 20

⁽¹²¹⁾.

⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾.

Articolo omesso in quanto con l'entrata in vigore del D.P. 8 settembre 2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale personale a carattere permanente.

⁽¹¹⁷⁾ Il presente articolo, già modificato dall'art. 4, L.R. 31 marzo 1959, n. 9 e dall'art. 3, L.R. 30 marzo 1981, n. 42, è stato poi così sostituito dall'art. 24, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹¹⁸⁾ omissis

⁽¹¹⁹⁾ Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44.

⁽¹²⁰⁾ omissis

⁽¹²¹⁾ omissis

⁽¹²²⁾ omissis

⁽¹²³⁾ omissis

Art. 21

La commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi ⁽¹²⁴⁾.

Art. 22

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per la affissione;
- 3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 4) copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui all'ultimo comma dell'art. 18;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dall'autorità designata dal Presidente della Regione di cui all'art. 18 nel Comune capoluogo della circoscrizione con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
- 7) due urne del tipo descritto dall'art. 24 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo aver espresso il voto;
- 8) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 9) congruo numero di matite copiative per il voto ⁽¹²⁵⁾.

Art. 23

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi ⁽¹²⁶⁾.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

[...] ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹²⁸⁾.

⁽¹²⁴⁾ omissis

⁽¹²⁵⁾ omissis

⁽¹²⁶⁾ La restante parte del presente comma viene omessa, in quanto le caratteristiche della scheda elettorale di votazione sono adesso descritte nell'art. 3 bis della presente legge. Il modello della nuova scheda di votazione è stato approvato con D.P. n. 268 del 24 ottobre 2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 18.11.2005.

⁽¹²⁷⁾ Comma abrogato dall'art. 11 della *legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87*.

⁽¹²⁸⁾ omissis

Art. 24

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge, sono forniti dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Le urne, fornite dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica stesso, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello ⁽¹²⁹⁾.

Art. 25

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l'esistenza dei plichi sigillati contenente i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al rappresentante dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione perché, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni ⁽¹³⁰⁾.

Art. 26

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dalla presidenza della Regione, dagli assessorati e dall'Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

⁽¹³¹⁾.

In caso di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

⁽¹²⁹⁾ omissis

⁽¹³⁰⁾ omissis

⁽¹³¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, poi soppresso dall'art. 56, comma 24, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.

L'enumerazione delle categorie, di cui al primo comma, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

(132) (133)

Art. 27

Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale. Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere elettore del comune.
- b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
- c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo. Nei comuni articolati in quartieri l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri. Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Ai nominati il Sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale (134) (135).

(132) Comma abrogato dall'art. 6 della *legge regionale 4 giugno 1970, n. 9*.

(133) omissis

(134) Articolo così sostituito dall'art. 6 della *legge regionale 12 agosto 1989, n. 18*.

(135) omissis

Art. 28

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
 - 2) notai;
 - 3) impiegati o pensionati dello Stato, della Amministrazione regionale e degli enti locali;
 - 4) ufficiali giudiziari.
- [...] ⁽¹³⁶⁾.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado ^{(137) (138)}.

Art. 29

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsati dalla Regione ^{(139) (140)}.

Art. 30

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice-presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni ⁽¹⁴¹⁾.

Art. 31

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se alcuno degli scrutatori effettivi non sia presente o ne sia mancata la desi-

⁽¹³⁶⁾ Comma abrogato in forza dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9.

⁽¹³⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

⁽¹³⁸⁾ omissis

⁽¹³⁹⁾ Vedasi in materia l'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9.

⁽¹⁴⁰⁾ omissis

⁽¹⁴¹⁾ omissis

gnazione, il presidente chiama gli scrutatori supplenti in ordine di anzianità ed in mancanza anche di questi alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati ⁽¹⁴²⁾.

TITOLO IV **Della votazione**

Art. 32

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori ⁽¹⁴³⁾.

Art. 33

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale ⁽¹⁴⁴⁾.

Art. 34

Possono entrare nella sala delle elezioni gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva ed i candidati nella circoscrizione.

È assolutamente vietato portare armi e strumenti atti ad offendere ⁽¹⁴⁵⁾.

⁽¹⁴²⁾ omissis

⁽¹⁴³⁾ omissis

⁽¹⁴⁴⁾ omissis

⁽¹⁴⁵⁾ omissis

Art. 35

Il presidente della sezione è incaricato della Polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza pubblica.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalla cabine, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale ⁽¹⁴⁶⁾.

Art. 36

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla

⁽¹⁴⁶⁾ omissis

sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 6 dell'art. 22.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti, alla forza pubblica ⁽¹⁴⁷⁾.

Art. 37

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda e ripone tutte le schede nella stessa cassetta.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione ⁽¹⁴⁸⁾.

Art. 38

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 39 e 40.

Un estratto delle liste degli elettori, una copia del manifesto contenente le liste dei candidati nonché la copia della Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 18, ultimo comma, devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione ⁽¹⁴⁹⁾.

Art. 39

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione nella quale sono iscritti come elettori, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ⁽¹⁵⁰⁾.

⁽¹⁴⁷⁾ omissis

⁽¹⁴⁸⁾ omissis

⁽¹⁴⁹⁾ omissis

⁽¹⁵⁰⁾ omissis

Art. 40

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune.

Essi possono esercitare il voto in soprannumero agli elettori iscritti nella lista della sezione e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ai militari di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente ⁽¹⁵¹⁾.

Art. 41

Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per costatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale ⁽¹⁵²⁾.

Art. 42

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria

⁽¹⁵¹⁾ omissis

⁽¹⁵²⁾ omissis

firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna d'identificazione.

In caso di dubbi sulla idoneità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 48 ⁽¹⁵³⁾.

Art. 43

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica i voti di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 44. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalità ed il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente costata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata ⁽¹⁵⁴⁾.

⁽¹⁵³⁾ omissis

⁽¹⁵⁴⁾ omissis

Art. 44

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
6. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
7. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.
8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.
9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾.

Art. 45

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto ⁽¹⁵⁷⁾.

Art. 46

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

⁽¹⁵⁵⁾ Articolo, già modificato, al terzo comma, dall'*art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87*, così interamente sostituito dall'*art. 28 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*.

⁽¹⁵⁶⁾ omissis

⁽¹⁵⁷⁾ omissis

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con il bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 43, è annotata la consegna della nuova scheda ⁽¹⁵⁸⁾.

Art. 47

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare ⁽¹⁵⁹⁾.

Art. 48

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare la pronunzia dal verbale, salvo il disposto dell'art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali ⁽¹⁶⁰⁾.

TITOLO V **Dello scrutinio**

Art. 49

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'art. 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 40. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente e devono essere chiuse in un piego che sarà sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego è immediatamente consegnato o trasmesso tramite il Comune al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta ⁽¹⁶¹⁾;

2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori, che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle

⁽¹⁵⁸⁾ omissis

⁽¹⁵⁹⁾ omissis

⁽¹⁶⁰⁾ omissis

⁽¹⁶¹⁾ Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44.

rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 1, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere; all'urna e al plico devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo ⁽¹⁶²⁾.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista.

Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente n. 3 ⁽¹⁶³⁾ ⁽¹⁶⁴⁾.

Art. 50

Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente:

1) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati^(164bis) ai quali è attribuita la preferenza e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

⁽¹⁶²⁾ Disposizione aggiunta dall'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

⁽¹⁶³⁾ Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

⁽¹⁶⁴⁾ omissis

^(164bis) Da intendersi al singolare per effetto di quanto disposto dall'art. 44, nel testo introdotto dall'art. 28 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7.

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne nel prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 37. e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con la indicazione, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24 ⁽¹⁶⁵⁾ ⁽¹⁶⁶⁾.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, nel testo introdotto dall'art. 8 della l.r. 3 giugno 2005, n. 7, deve intendersi che il presidente enuncia ad alta voce il voto espresso per la lista provinciale ed il voto espresso per la lista regionale.

Art. 51

Salve le disposizioni degli artt. 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede:

1) non siano quelle prescritte dall'art. 23 o non portino il bollo e la firma richiesti dagli artt. 36 e 37;

2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;

3) non esprimano il voto per alcuna delle liste né per alcuno dei candidati o lo

⁽¹⁶⁵⁾ Comma sostituito con art. 1 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

⁽¹⁶⁶⁾ omissis

esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

È valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anziché nella cassetta a fianco di esso ⁽¹⁶⁷⁾.

Art. 52

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite e le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti i documenti relativi alle operazioni elettorali ⁽¹⁶⁸⁾.

Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego, si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

La cassetta, l'urna e il piego, insieme col verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 53 ⁽¹⁶⁹⁾.

Art. 53

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al terzo comma dell'art. 50 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli artt. 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, entro il giorno successivo

⁽¹⁶⁷⁾ omissis

⁽¹⁶⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 22 marzo 1951, n. 31.

⁽¹⁶⁹⁾ omissis

a quello in cui ha avuto termine la votazione, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da almeno due membri dell'ufficio della sezione, al pretore il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il pretore^(169bis) invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di tre giorni, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 49, n. 1, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, ed in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello in cui ha avuta termine la votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ⁽¹⁷⁰⁾.

Art. 54

Il tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16 procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 49, 50, 51, 53;

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna

(169bis) A seguito del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze devono intendersi demandate al tribunale o sezione staccata del tribunale.

(170) omissis

lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.

(171).

(172).

(173).

(174).

(175) (176).

Art. 55

(177).

Art. 56

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in

(171) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 31 marzo 1959, n. 9*, poi abrogato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*.

(172) Il presente comma, poi abrogato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*, unitamente ai due commi che seguono, così sostituiva gli originari commi sesto, settimo, ottavo e nono per effetto dell'*art. 1, L.R. 20 aprile 1976, n. 37*.

(173) Il presente comma, poi abrogato dal'*art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*, unitamente al comma precedente e a quello che segue, così sostituiva gli originari commi sesto, settimo, ottavo e nono per effetto dell'*art. 1, L.R. 20 aprile 1976, n. 37*.

(174) Il presente comma, poi abrogato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*, unitamente ai due commi precedenti, così sostituiva gli originari commi sesto, settimo, ottavo e nono per effetto dell'*art. 1, L.R. 20 aprile 1976, n. 37*.

(175) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 3 giugno 2005, n. 7*.

(176) omissis

(177) Articolo omissis in quanto la proclamazione dei candidati eletti, nel limite dei seggi ai quali la lista ha diritto, è adesso disciplinata dall'*art. 2 bis, comma 7, della presente legge, introdotto con l'art. 6 della l.r. 3 giugno 2005, n. 7*.

tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 19, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati ⁽¹⁷⁸⁾.

Art. 57

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea regionale, nonché alla autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione, che la porta a conoscenza del pubblico ⁽¹⁷⁹⁾.

Art. 58

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti ⁽¹⁸⁰⁾.

2. Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54 ⁽¹⁸¹⁾.

3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta ⁽¹⁸²⁾.

4. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami ⁽¹⁸³⁾.

5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale ^{(184) (185)}.

Art. 59

Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione si procede a sorteggio ⁽¹⁸⁶⁾.

⁽¹⁷⁸⁾ omissis

⁽¹⁷⁹⁾ omissis

⁽¹⁸⁰⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi terzo e quinto con gli attuali commi 3 e 5.

⁽¹⁸¹⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi terzo e quinto con gli attuali commi 3 e 5.

⁽¹⁸²⁾ Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁸³⁾ Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi terzo e quinto con gli attuali commi 3 e 5.

⁽¹⁸⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁸⁵⁾ omissis

⁽¹⁸⁶⁾ omissis

Art. 59-bis

Casi di elezioni plurime degli stessi candidati.

1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾.

Art. 60

Surrogazioni di deputati.

1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2-ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

3. Ogniqualevolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3-ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

⁽¹⁸⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 26, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁸⁸⁾ omissis

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹⁰⁾.

Art. 61

All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria dell'Assemblea regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione ⁽¹⁹¹⁾.

Art. 62

Disposizioni finali.

⁽¹⁹²⁾.

⁽¹⁹³⁾ ⁽¹⁹⁴⁾.

Art. 63

È riservata all'Assemblea regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri ⁽¹⁹⁵⁾.

Art. 64

[...] ⁽¹⁹⁶⁾ ⁽¹⁹⁷⁾.

⁽¹⁸⁹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁹⁰⁾ omissis

⁽¹⁹¹⁾ omissis

⁽¹⁹²⁾ I primi due commi dell'articolo sono da ritenersi abrogati in forza dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

⁽¹⁹³⁾ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera a), L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

⁽¹⁹⁴⁾ omissis

⁽¹⁹⁵⁾ omissis

⁽¹⁹⁶⁾ L'articolo, che prevedeva l'immunità parlamentare per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, è stato dichiarato incostituzionale dalla Alta Corte con decisione 16-20 marzo 1951.

⁽¹⁹⁷⁾ omissis

Art. 65 ⁽¹⁹⁸⁾

La ripartizione dei seggi da assegnare ad ogni collegio provinciale è effettuata, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, con decreto del Presidente della Regione da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi.

Tali decreti sono pubblicati contemporaneamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ⁽¹⁹⁹⁾ ⁽²⁰⁰⁾.

Art. 66

Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 18, 22, 25, 57 ⁽²⁰¹⁾ ⁽²⁰²⁾.

Art. 67 ⁽²⁰³⁾

Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'*articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽²⁰⁴⁾.

Art. 68

[...] ⁽²⁰⁵⁾ ⁽²⁰⁶⁾.

Art. 69

Disposizioni transitorie.

Fino a quando non saranno costituite le sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte d'appello di Palermo e dal primo presidente della medesima ⁽²⁰⁷⁾.

Art. 70

Oltre coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 5 della presente legge non sono eleggibili per il periodo previsto dalla norma XII della Costituzione della Repubblica coloro che rientrino nelle categorie previste dalla legge dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1453 e dall'art. 4 della legge dello Stato 20 gennaio 1948, n.

⁽¹⁹⁸⁾ Disposizione da intendersi così modificata per effetto del nuovo sistema elettorale disciplinato dalla legge regionale 7 giugno 2005, n. 7.

⁽¹⁹⁹⁾

⁽²⁰⁰⁾

⁽²⁰¹⁾ Vedansi l'art. 11 della presente legge.

⁽²⁰²⁾ omissis

⁽²⁰³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 23 della *legge regionale 12 novembre 1996, n. 41*. In precedenza, per le violazioni delle norme della presente legge si osservavano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

⁽²⁰⁴⁾ omissis

⁽²⁰⁵⁾ Trattasi di disposizione che prevedeva la proroga dei poteri dell'Assemblea regionale fino alla prima riunione della nuova Assemblea, è che è stata dichiarata illegittima dalla Alta Corte con decisione del 16/20 marzo 1951.

⁽²⁰⁶⁾ omissis

⁽²⁰⁷⁾ omissis

106, salvo che abbiano fatto già parte della prima legislatura dell'Assemblea regionale ⁽²⁰⁸⁾ ⁽²⁰⁹⁾.

Art. 71

Oltre ai casi di cui all'art. 8 della presente legge, fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i delegati regionali delle Amministrazioni provinciali salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in dipendenza di dimissioni o altra causa nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge ⁽²¹⁰⁾.

Art. 72

Per la prima applicazione della presente legge le dimissioni previste nel primo comma dell'art. 8 e nel n. 4 dell'art. 10 devono essere presentate, e le funzioni devono cessare, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge ⁽²¹¹⁾.

Art. 73

Per la prima applicazione della presente legge la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65, secondo la tabella allegata al D.C.P.S. 6 dicembre 1946, n 456 ⁽²¹²⁾ ⁽²¹³⁾.

Art. 74

L'assessore regionale per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge ⁽²¹⁴⁾.

Art. 75

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ⁽²¹⁵⁾.

(Si omettono le tabelle) ⁽²¹⁶⁾ ⁽²¹⁷⁾

⁽²⁰⁸⁾ Vedansi decisione 16-20 marzo 1951 dell'Alta Corte con la quale sono state dichiarate comprese negli artt. 5 e 70 le limitazioni previste dalle leggi sull'elettorato dei capi responsabili del regime fascista.

⁽²⁰⁹⁾ omissis

⁽²¹⁰⁾ omissis

⁽²¹¹⁾ omissis

⁽²¹²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1951, n. 31.

⁽²¹³⁾ omissis

⁽²¹⁴⁾ omissis

⁽²¹⁵⁾ omissis

⁽²¹⁶⁾ Modifiche alle tabelle sono state apportate dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87 e dall'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42.

⁽²¹⁷⁾ omissis

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ELEZIONE DEI DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI
SPETTANTI AI COLLEGI PROVINCIALI IN
PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE (1)

Provincia	Popolazione	Quoziente	Resto	Seggi
Agrigento	446.837	5	43.377 (*)	6
Caltanissetta	273.099	3	31.023	3
Catania	1.078.766	13	29.770	13
Enna	173.451	2	12.067	2
Messina	649.824	8	4.288	8
Palermo	1.243.585	15	33.205 (*)	16
Ragusa	307.492	3	65.416 (*)	4
Siracusa	399.933	4	77.165 (*)	5
Trapani	429.917	5	26.457	5
Totale	5.002.904	58		62

1) La presente Tabella, a seguito delle modifiche di cui alla L. cost. 2/2013, è stata elaborata dividendo la cifra della popolazione residente in ciascuna circoscrizione provinciale per il quoziente fisso 80.692, ottenuto dividendo per 62 la cifra della popolazione legale residente nella Regione (5.002.904) risultante dall'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2011.

(*) I seggi residui sono assegnati ai collegi aventi i più alti resti (art. 2, l.r. 20/3/1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni).

LEGGE 3 GIUGNO 2005 N. 7

Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali.

Titolo 1

NORME PER ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29⁽¹⁾

Art. 1

Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale - 1. Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale".

Art. 2

Sistema elettorale

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. - Sistema elettorale - 1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione

(1) Il testo della l.r. 20 marzo 1951, n. 29, aggiornato con le modifiche introdotte dalla presente legge regionale, è riportato a pagina 27.

corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.

8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dop il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.

9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter".

Art. 3

Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 1 ter. - Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali - 1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste va-

lidamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.

2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la listaprovinciale votata".

Art. 4

Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 1 quater. - Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione - 1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 5

Seggi spettanti ai collegi provinciali

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione - 1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente".

2. In sede di prima applicazione della presente legge, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla allegata Tabella, che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 6

Elezione dei deputati nei collegi provinciali

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis - Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale - 1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma del l'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;

b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58."

2. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai commi dal quinto al nono.

Art. 7

Seggi attribuiti con sistema maggioritario

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 2 ter. - Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale - 1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

2. Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista

della predetta lista regionale risultata più votata;

b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Proceede poi nel modo seguente:

a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

8. Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola.

9. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;

c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;

d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;

e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale

del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali detenninata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati."

Art. 8

Modalità di esercizio del diritto di voto

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - Modalità di esercizio del diritto di voto - 1. L'esercizio del voto è un dovere civico.

2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.

4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.

5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.

6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto."

Art. 9

Caratteristiche della scheda di votazione

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

L'art. 3 bis. - Caratteristiche della scheda di votazione - 1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse

3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i con-

trassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale median te sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste."

Art. 10

Composizione delle liste prouinciali e regionali

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3 ter. - Composizione delle liste provinciali e regionali - 1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale."

2. L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 11

(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 12

Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 10 bis. -Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura - 1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali".

2. All'articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso l'inciso da "ovvero, in caso di scioglimento" a "comizi elettorali".

Art. 13

Disposizioni sul deposito dei contrassegni

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno.

2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata".

Art. 14

Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali

1. L'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: "Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali".

2. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono anteposti i seguenti commi:

"01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti.

02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà.

03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni.

07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune."

3. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

4. Sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. - Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali - 1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra."

Art. 16

Pari opportunità e disciplina delle candidature

1. L'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature - 1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;

b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

2. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. *(Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali."

Art. 17

Presentazione delle liste regionali

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. - Presentazione delle liste regionali - 1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito

ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.

4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.

7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.

8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredatai dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale co-

mune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autentiche da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale."

Art. 18

Presentazione delle liste nei collegi provinciali

1. L'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: "Presentazione delle liste nei collegi provinciali".

2. I commi dal primo al quinto dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14 bis;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana.

4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13".

3. Il secondo periodo del settimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

Art. 19

Abrogazione

1. Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 16 bis. - Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:

a) cancella dalle liste i candidati, che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;

b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;

c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.

3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.

4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;

d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;

e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;

f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi

comune della Regione siciliana; b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista; d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante".

Art. 21

Ufficio centrale regionale

1. L'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato:

"Ufficio centrale regionale".

2. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 22

Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17 bis. - Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati - 1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16 bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.

4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali."

Art. 23

Esame ed ammissione delle liste regionali

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17 ter. - Esame ed ammissione delle liste regionali - 1. L'Ufficio centrale regionale, definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis, procede all'esame delle liste regionali.

2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis;

b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana;

d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14 bis;

e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1 bis.

3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si rea-

lizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;

b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14 bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.

6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14 bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono

comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 bis.

10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati.".

Art. 24

Ulteriori adempimenti

1. L'articolo 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 18. - Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - l. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui

queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindi-

cesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana."

Art. 25

Atti degli uffici centrali circoscrizionali

1. I commi terzo e quinto dell'articolo 58 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale."

Art. 26

Elezioni plurime

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive

modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 59 bis. - Casi di elezioni plurime degli stessi candidati - 1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale."

Art. 27

Surrogazioni di deputati

1. L'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - Surrogazioni di deputati - 1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato, che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

3. Ogni qualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando

occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni."

(Omissis)

Art. 40

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Tabella allegata

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: RIPARTO DI 80 SEGGI.

4.968.991:80 = 62.112 (QUOZIENTE)

PROVINCIA	Popolazione	Quoziente	Resto	Seggi
Agrigento	448.053	7	13.269	7
Caltanissetta	274.035	4	25.587	4
Catania	1.054.778	16	60.986	17
Enna	177.200	2	52.976	3
Messina	662.450	10	41.330	11
Palermo	1.235.923	19	55.795	20
Ragusa	295.264	4	46.816	5
Siracusa	396.167	6	23.495	6
Trapani	425.121	6	52.449	7
Totale	4.968.991	74		80

DECRETO PRESIDENZIALE 24 OTTOBRE 2005, N. 268 ⁽¹⁾

Approvazione del nuovo modello di scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, con la quale sono state dettate le norme per l'elezione del Presidente della Regione a suffragio universale e diretto e le nuove disposizioni per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto l'art. 3 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto con l'articolo 9 della citata legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, nel quale sono descritte le caratteristiche della nuova scheda di votazione;

Rilevato che le schede di votazione, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi, dovranno conseguentemente rivestire le suddette caratteristiche essenziali;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del nuovo modello di scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

Decreta:

Articolo unico

Approvare le tabelle "N" e "B" allegate al presente decreto, contenenti la parte interna ed esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

CUFFARO
STANCANELLI

(*) Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 18/11/2005.

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

Parte I	Parte III	Parte IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista regionale collegata n. 5 _____ Voto di preferenza _____</p> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista regionale collegata n. 1 _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista regionale collegata n. 2 _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista regionale collegata n. 3 _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista regionale collegata n. 4 _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Lista provinciale _____ Voto di preferenza _____</p> </div>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>	<p align="center">COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA</p>

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti. La prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi necessari per riprodurre, ver ticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

La seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli al centro di ciascuno dei quali sono stampati il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata con accanto, a destra, il contrassegno della medesima lista regionale.

Se la lista regionale è collegata a più gruppi di liste provinciali, il contrassegno può consistere in un simbolo unico, ovvero in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi di liste ad esse collegate, riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il gruppo di liste provinciali.

Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

I contrassegni riprodotti in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutti i gruppi di liste provinciali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il cognome e nome del capolista regionale e il contrassegno delle liste regionali sono disposti, sulla parte seconda e quarta della scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutti i collegi elettorali della Regione. Parimenti, la successione in cui sono riportati verticalmente, nelle corrispondenti parti prima e terza della scheda ed all'interno degli appositi rettangoli, i contrassegni delle liste provinciali collegate, è quella definita dal sorteggio effettuato da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla data della votazione, al collegio elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

F.ro L'ASSESSORE DELLA FAMIGLIA

DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

F.ro IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Tabella "B" - Allegata al decreto del Presidente della Regione n. 268 del 24.10.2005

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

<p>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA</p> <p>_____ (data della votazione)</p> <p>Collegio di _____</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>.....</p> <p>Bollo della sezione</p>
--	--------------------------------	---

F.to L'ASSESSORE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

F.to II. PRESIDENTE DELLA REGIONE

D.LGS.P.REG. 20 AGOSTO 1960, N. 3 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Omissis dall'art. 1 all'art. 33

Art. 34⁽⁴⁷⁾

L.R. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43-bis sub art. 6.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune o della provincia rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione il quale, nell'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lett. a.

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio; alla sezione ospedaliera possono, tuttavia,

⁽⁴⁷⁾ Articolo sostituito dall'articolo unico del D.P.Reg. 15 aprile 1970, n. 1, il quale ha operato il coordinamento dell'articolo medesimo con la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. Vedasi, anche, l'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.

essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale^(47bis), anche dell'attestazione di cui alla lett. b del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene allegata al taloncino di controllo del certificato elettorale .

Omissis dall'art. 35 all'art. 62

(47bis) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ha sostituito il certificato elettorale con la tessera elettorale personale permanente.

CAPO IX

Disposizioni penali^(81bis)

Art. 63

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento in cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 64^(81ter)

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

(81bis) Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Vedasi, anche, l'art. 95 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 (le cui disposizioni sono state estese alle elezioni comunali dall'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663) nonché gli artt. 32, 34 e 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416bis e 416ter del codice penale, nel testo introdotto con gli artt. 11bis e 11ter della legge 7 agosto 1992, n. 356. Si precisa, altresì, che gli originari importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e convertiti in euro a norma dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

(81ter) Con l'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo l'art. 87 del T.U. approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stato inserito il seguente art. 87bis: "Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164,00.

Art. 65

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

Art. 66

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'inseguimento del seggio incorrono nella multa da euro 206,00 a euro 516,00. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 67^(81quater)

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309,00 a euro 2.065,00.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti del presente

(81quater) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Testo Unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena, chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due ad otto anni e della multa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale, aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00.

Art. 68

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 69

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206,00.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 70^(81 quinquies)

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o

(81 quinquies) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61.

si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o da il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la pena dell'ammenda da euro 200,00 a euro 1.000,00.

Art. 71

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516,00 a euro 2.065,00.

Art. 72

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, o il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032,00.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 73

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 2.065,00.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale contravviene alle disposizioni degli artt. 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi⁽⁸²⁾.

(82) Comma aggiunto con l'art. 17 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le disposizioni dei richiamati artt. 63 e 68 sono contenute negli artt. 43 e 48 del presente testo unico.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 2.065,00.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

In tali casi, il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale con giudizio direttissimo.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 74

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale^(82bis), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Art. 75

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando del certificato elettorale^(82bis) o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 76

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 309,00.

(82bis) Con l'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale, deve intendersi fatto alla tessera elettorale personale permanente, tenuto conto, quindi, dei diversi, eventuali, aspetti procedurali.

Art. 77

T.U.5 aprile 1951; n. 203, art. 93; L.R.5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 78

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Ordinata una inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 79

T.U. 5 aprile 1951, 203, art. 95; L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 478 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale⁽⁸³⁾.

(83) Con sentenza n. 121 del 17-20 luglio 1980, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, da cui traeva efficacia tale disposizione regionale.

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1979, N. 74 ⁽¹⁾.

Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 1

Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana ed elezioni amministrative, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle rispettive leggi elettorali, si applicano le norme all'uopo stabilite dalla legge che disciplina le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana. All'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni provinciali, comunali e di quartiere o soltanto due dei tre tipi di elezioni, all'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione maggiormente rappresentativa.

⁽¹⁾ Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 maggio 1979, n. 20.

Art. 2

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) completati due scrutini le operazioni di spoglio vengono sospese per essere riprese il giorno successivo alle ore 8.00;

b) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra gli enti nel cui interesse sono effettuate le consultazioni.

Art. 3

... ⁽²⁾.

Art. 4

... ⁽³⁾.

Art. 5

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, l'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 6

Omissis

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(2) Sostituisce l'art. 8 del testo unico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

(3) Sostituisce con quattro commi i primi tre commi dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 26 ⁽¹⁾.

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Norme finali e transitorie.

Art. 49 - Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

OMISSIS dall'art. 1 all'art. 48

Norme finali e transitorie.

Art. 49

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali.

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono, inoltre competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari^(71bis).

Art. 64

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 6 settembre 1993, n. 42.

(71bis) L'espressione "segretari giudiziari" va interpretata con riguardo all'incardinamento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle procure generali o alle procure della Repubblica (C.S. Sez. V decisione n. 1061 del 29 settembre 1994).

LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1970, N. 9 ⁽¹⁾.

Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 5

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione, di cui alla presente legge, sono a carico della Regione, della Provincia o del Comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per lo svolgimento di elezioni regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, le spese per gli uffici chiamati ad assolvere adempimenti comuni vanno ripartite in parti uguali fra gli Enti interessati alle elezioni stesse.

⁽¹⁾ Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 giugno 1970, n. 27.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2 della *legge regionale 7 maggio 1977, n. 29*, "I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella *legge regionale 4 giugno 1970, n. 9*, e successive modifiche, devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni".

⁽³⁾ Gli artt. 1, 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 8 della *legge regionale 12 agosto 1989, n. 18*. La materia è ora disciplinata dalla stessa legge regionale 12 agosto 1989, n. 18.

Art. 6

L'ultimo comma dell'art. 26 ed il penultimo ed ultimo comma dell'art. 27 della legge 20 marzo 1951, n. 29, relativa alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, nonché l'art. 15 ed il secondo comma dell'art. 51 del TU delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con DP 20 agosto 1960, n. 3, sono abrogati.

Art. 7

Omissis

Art. 8

Per quanto non previsto dalla legge 9 maggio 1969, n. 14, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme previste per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana.

Art. 9

Omissis

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1982, N. 128 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 novembre 1982, n. 51.

(2) Vedasi gli artt. 53 e 54 della *legge regionale 1 settembre 1993, n. 26*.

“Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, dagli articoli 28 e 29 della *legge 25 marzo 1993, n. 81*, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla *legge regionale 15 novembre 1982, n. 128*, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

Art. 54

Integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128

“1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.

2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui ci riferisce la carica o la nomina.”

(3) Omissis

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 8-bis

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 1

1. Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati della Assemblea regionale siciliana sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre

utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" ⁽⁴⁾;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie della dichiarazione di cui al terzo comma dell'*art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, relative agli eventuali contributi ricevuti ⁽⁵⁾.

2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono ⁽⁶⁾.

2-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo ⁽⁷⁾.

Art. 2

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 1.

(4) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(5) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 2-bis ad opera dell'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(6) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 2-bis ad opera dell'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

Art. 3

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1, intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, applicandosi anche la disposizione del secondo comma dell'art. 1.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo dell'Assemblea.

Art. 4

Nel caso di inadempimento degli obblighi imposti dagli articoli 1, 2 e 12 della presente legge, il Presidente dell'Assemblea diffida il deputato ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Assemblea ne dà notizia alla stessa.

Art. 5

Tutti i cittadini nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 1, secondo le modalità stabilite nel seguente articolo.

Art. 6

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 1, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 12 vengono riportate su apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2 del primo comma dello art. 1.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nel precedente art. 5, i quali ne prendono visione a seguito di formale richiesta.

Art. 7

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province e dei comuni - che, a tal fine, depositano presso le rispettive segreterie le relative dichiarazioni - nonché ai componenti degli organi di controllo che depositano le dichiarazioni presso la Presidenza della Regione ed ai presidenti ed ai componenti dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, i quali depositano le dichiarazioni presso il comune interessato.

La pubblicazione prevista nel precedente art. 6 viene effettuata su apposito bollettino.

Art. 8

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 12 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Regione o alla Giunta regionale o agli Assessori regionale;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono la Regione o enti pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizioni che queste superino la somma annua di € 258.228,45;

4) ai direttori generali delle aziende autonome della Regione;

5) ai presidenti e ai direttori generali delle aziende speciali municipali, provinciali e consorzi, di cui al *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*, e degli altri organi ed aziende dei comuni e delle province;

5-bis) ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti di cui ai punti da 1 a 5 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(8) Punto aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera c)*, *L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

(9) Il presente comma è stato così numerato per effetto dell'aggiunta del comma 1-bis ad opera dell'*art. 4, comma 1, lettera d)*, *L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

1-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* e successive modifiche ed integrazioni si applicano nel territorio della Regione, anche con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo ⁽¹⁰⁾.

Art. 8-bis ⁽¹¹⁾

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai componenti del Governo regionale. La documentazione relativa agli adempimenti discendenti dai citati articoli nonché gli ulteriori dati di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo.

Art. 9

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 12, devono essere trasmessi per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8 alla Presidenza della Regione e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel n. 5 dello stesso articolo, al sindaco e al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 10

La diffida di cui all'art. 4 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati negli articoli 7 e 8, secondo i casi, dal Presidente della Regione o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nell'albo comunale o provinciale e al relativo consiglio.

Delle situazioni patrimoniali relative ai soggetti indicati negli articoli 7 e 8 è data altresì pubblicità ai sensi dell'art. 5.

Art. 11

La Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana provvederà a predisporre gli occorrenti modelli per le dichiarazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 12

I soggetti indicati negli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della stessa, devono provvedere agli adempimenti previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 entro il 31 dicembre 1982.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

⁽¹¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 4 gennaio 2014, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della medesima legge).

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1989, N. 18 ⁽¹⁾.

Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 1

1. Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere, spettano i seguenti compensi ⁽²⁾:

a) al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di € 77,46 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerte alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

⁽¹⁾ Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 agosto 1990, n. 40.

⁽²⁾ Gli onorari degli uffici elettorali, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale; inoltre, nel trattamento di missione non è più compresa l'indennità di trasferta, poiché la stessa è stata soppressa dall'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.

b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di € 61,97 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

2. In caso di contemporaneità di elezioni il compenso fisso sopra specificato è aumentato, per ogni elezione oltre la prima, di € 25,95 per il presidente e di € 15,57 per ciascun scrutatore ed il segretario.

3. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma del comma 1, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 41,31 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nonché a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Regione n. 3, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

4. Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64, e, se dovuto, il trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1.

5. Per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 41,31.

6. Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64 per il presidente e di € 41,31 per i componenti ed il segretario.

7. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposta una indennità giornaliera di € 39,98, al lordo delle ritenute di legge.

8. Per l'elezione dell'Assemblea regionale, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero di € 41,31, al lordo delle ritenute di legge, per l'espletamento delle funzioni previste dallo stesso articolo 16. Per l'espletamento delle funzioni indicate dagli articoli 54 e seguenti della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64 per il presidente e di € 41,31 per ciascun componente ed il segretario.

9. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è corrisposta una indennità giornaliera di € 31,00, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

“Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di € 36,15 e di € 31,00.

In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati, al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di € 15,50 per il presidente e di € 10,33 per ciascuno dei due componenti”.

Art. 3

1. Al presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, spetta, per ogni seduta, un compenso di € 77,50; ai componenti della stessa commissione spetta, per ogni seduta, un compenso di € 61,98.

Art. 4

Omissis⁽³⁾

Art. 5

1. A partire dal primo anno successivo a quello di approvazione della presente legge, le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui ai precedenti articoli sono rideterminati annualmente, mediante decreto del Presidente della Re-

(3) L'articolo riguardava onorari da corrispondere in occasione di elezione delle assemblee generali delle unità sanitarie locali.

gione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'eventuale aumento non può, comunque eccedere il 10 per cento delle misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a € 0,51..

Art. 6

1. ... ⁽⁴⁾.

Art. 7

1. ... ⁽¹⁰⁾.

Art. 8

1. Sono abrogati:

- gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9.
- il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87.
- il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.
- l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 53.
- l'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

Art. 9

Omissis

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

⁽⁴⁾ Sostituisce l'art. 27 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

⁽¹⁰⁾ Sostituisce l'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3.

DECRETO PRESIDENZIALE N. 9 DEL 16 GENNAIO 2008

Rideterminazione, per l'anno 2008, dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

Visto il T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 in data 20 agosto 1960 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, ed in particolare l'art. 5, il quale dispone la rideterminazione annuale degli onorari, delle indennità e dei gettoni dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali, di cui ai precedenti articoli della stessa legge regionale, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata all'1 novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

Visto il decreto presidenziale n. 6/serv. 4°/S.G. del 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio 2007, che ha rideterminato per l'anno 2007 i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/89;

Vista la nota dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, prot. n. 1551/serv. 7° - Statistica, in data 11 gennaio 2008, che comunica la variazione percentuale di riferimento, per il periodo novembre 2006 - novembre 2007, nella misura del 2,3%;

Ritenuto di dovere provvedere alle predette rideterminazioni ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n.18/89;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2008, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa, nelle seguenti misure lorde:

Compensi ex art. 1 della legge regionale n. 18/89	
Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. a) al presidente	E 155,92
Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. b) a ciascuno degli scrutatori ed al Segretario	E 126,68
Compensi ex art. 1, 2° comma, per il presidente	E 42,60
Compensi ex art. 1, 2° comma, per ciascuno scrutatore ed il segretario	E 26,39
Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio ex art. 47, D.P.Reg. n. 3/60	E 68,38
Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario (escluso il presidente) dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg. n. 3/60	E 68,38
Compensi ex art. 1, 4° comma, al presidente dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg. n. 3/60	E 84,57
Compensi ex art. 1, 5° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario	E 68,38
Compensi ex art. 1, 6° comma, al presidente	E 84,57
Compensi ex art. 1, 6° comma, a ciascun componente ed al segretario	E 68,38
Compensi ex art. 1, 7° comma	E 50,99
Compensi ex art. 1, 8° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale ex art. 16 della legge regionale n. 29/51	E 68,38
Compensi ex art. 1, 8° comma, per il presidente ex artt. 54 e segg., della legge regionale n. 29/51	E 84,57
Compensi ex art. 1, 8° comma, per ciascun componente ed al segretario ex artt. 54 e segg. della legge regionale n. 29/51	E 68,38

Compensi ex art. 1, 9° comma	E 50,99
<i>Compensi ex art. 2 della legge regionale n. 18/89</i>	
Compensi ex art. 2, per il presidente	E 75,72
Compensi aggiuntivi ex art. 2, per il presidente (contemporaneità di elezioni)	E 26,39
Compensi ex art. 2, per i componenti	E 63,72
Compensi ex art. 2, per i componenti (contemporaneità di elezioni)	E 18,61
<i>Compensi ex art. 3 della legge regionale n. 18/89</i>	
Compensi ex art. 3, per il presidente	E 124,74
Compensi ex art. 3, ai componenti	E 101,35
<i>Compensi ex art. 4 della legge regionale n. 18/89</i>	
Compensi ex art. 4, per il presidente	E 106,16
Compensi ex art. 4, a ciascuno scrutatore ed al segretario	E 84,57

Art. 2

L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
Palermo, 16 gennaio 2008.

CUFFARO

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1993, N. 30 ⁽¹⁾.
**Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione
territoriale delle unità sanitarie locali**

TITOLO I

Principi generali.

Art. 1

Recepimento di norme.

1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti salvo quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Omissis dall'art. 2 all'art. 59

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 novembre 1993, n. 54.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2000, N. 1 ⁽¹⁾.

Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.

Epigrafe

Art. 1 - Adozione della bandiera.

Art. 2 - Simboli ufficiali della Regione.

Art. 3 - Esposizione della bandiera.

Art. 4 - Modalità di esposizione della bandiera.

Art. 5 - Luoghi deputati all'esposizione della bandiera.

Art. 6 - Precedenza.

Art. 7 - Tutela del decoro.

Art. 8 - Orari di esposizione della bandiera.

Art. 9 - Casi particolari.

Art. 10

Art. 1

Adozione della bandiera.

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione siciliana, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'*articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12*. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.

3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 gennaio 2000, n. 1.

Art. 2

Simboli ufficiali della Regione.

1. ... ⁽²⁾.

Art. 3

Esposizione della bandiera.

1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:

a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;

b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;

c) su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.

2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale, degli Enti strumentali della Regione, degli Enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.

3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'articolo 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

Art. 4

Modalità di esposizione della bandiera.

1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.

2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

(2) Sostituisce l'art. 1, L.R. 28 luglio 1990, n. 12.

Art. 5

Luoghi deputati all'esposizione della bandiera.

1. Fatto salvo quanto disposto all'*articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22*, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:

a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

b) la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;

d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;

e) le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;

f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;

g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Art. 6

Precedenza.

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 7

Tutela del decoro.

1. La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
2. L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Art. 8

Orari di esposizione della bandiera.

1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore otto fino al tramonto.
2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 9

Casi particolari.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.
2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N. 22 ⁽¹⁾.

Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 - Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali.

Art. 2

Regione siciliana

L'Assemblea regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 17-bis dello statuto regionale è stata avanzata;

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali.

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 7 dicembre 2007, n. 57.

d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;

e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;

g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;

h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;

j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;

k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.”.

2. *L'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29* e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti allregionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.”.

3. L'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 10

1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.”.

4. Dopo il capo II del titolo II della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

“Capo III - Delle incompatibilità

Art. 10-ter

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'*articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44*.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 10-quater

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10-ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10-ter, comma 3.

Art. 10-quinquies

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10.

Art. 10-sexies

1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato.”.

5. *L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44*, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

“Art. 2

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

2. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.”.

6. Sono abrogati:

a) *l'articolo 62 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29;*

- b) l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- c) l'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
- d) l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16;
- e) l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.”.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE 16 DICEMBRE 2008, N. 19

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

Art. 1

Articolazione dei dipartimenti regionali

1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

Tabella A DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione Siciliana:

- Segreteria generale.
- Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.
- Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:

- Dipartimento regionale degli interventi strutturali.
- Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali.
- Dipartimento regionale delle foreste.
- Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

- Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione per-

manente e dell'architettura e dell'arte contemporanea.

- Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze:

- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:

- Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato.

- Dipartimento regionale della pesca.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali:

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

- Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale dell'industria:

- Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere.

- Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale del lavoro:

- Dipartimento regionale del lavoro.

- Dipartimento regionale della formazione professionale.

- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Assessorato regionale dei lavori pubblici:

- Dipartimento regionale dei lavori pubblici.

- Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.

Assessorato regionale della sanità:

- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

- Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente.

- Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

- Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

Art. 2

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e' sostituito dal seguente: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della

Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione e l'Ufficio della segreteria di Giunta;».

2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all'Ufficio di Bruxelles, all'Ufficio di Roma ed all'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che e' cosi' modificato: al comma 1 le parole «dirigente regionale ad esso preposto» sono sostituite con le parole «dirigente generale del dipartimento».

3. Al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «trenta per cento». A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall'applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l'onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell'area dirigenziale della Regione.

4. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, e' sostituito dal seguente:

«2. Per l'ufficio di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorita' di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorita' di Certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea l'individuazione del dirigente preposto e' operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'art. 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.».

5. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole «a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare piu' di tre incarichi.».

6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di societa' da parte della Regione nonche' i diritti inerenti la qualita' di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con

gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le società partecipate per l'erogazione di servizi rientranti nell'oggetto sociale sono conclusi dall'Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma.

7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle società partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non può eccedere le tre unità.

8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti più di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell'Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

Art. 3

Disposizioni organizzative di attuazione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute.

2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo ai cui all'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l'iter di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. L'art. 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato.

4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l'andamento della spesa a seguito della riorganizzazione.

5. Nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall'applicazione della presente legge.

Titolo II
ORDINAMENTO DEL GOVERNO
E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Art. 4

Amministrazione centrale

1. L'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6. *Amministrazione centrale* - 1. L'Amministrazione della Regione e' ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- a) Assessorato regionale delle attivita' produttive;
- b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana;
- c) Assessorato regionale dell'economia;
- d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita';
- e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
- g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita';
- h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione;
- i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;
- l) Assessorato regionale della salute;
- m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.».

Art. 5

Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. *Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati* - 1. Il Presidente della Regione esercita i propri compiti a mezzo della Segreteria generale, dell'Ufficio legislativo e legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione nonche' degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle sue dirette dipendenze gia' istituiti con legge.

2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle dirette dipendenze.».

Art. 6

Attribuzioni della Presidenza

1. L'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7. *Attribuzioni della Presidenza* - 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attivita' inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'art. 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo. Collaborazione all'attivita' dell'ente legislativo e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'art. 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.»

Art. 7

Attribuzioni degli Assessorati regionali

1. L'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 8. *Attribuzione degli Assessorati regionali* - 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

a) Assessorato regionale delle attivita' produttive: industria. Cooperazione, escluse le attivita' delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attivita' promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attivita' ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;

b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attivita' di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identita' siciliana;

c) Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarita' amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;

- d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita': energia e fonti energetiche, miniere, attivita' estrattive. Cave', torbiere e saline. Servizi di pubblica utilita' di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;
- e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualita' del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attivita' ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche, attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunita'. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;
- f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Auto-parco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Attivita' informatiche della Regione e della Pubblica amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;
- g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita': lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativa, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilita'. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;
- h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;
- i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e co-

ordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;

l) Assessorato regionale della salute: sanita'. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanita' animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;

m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;

n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attivita' musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.».

Art. 8

Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:

Tabella A

DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione:

- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

Assessorato regionale delle attivita' produttive:

- Dipartimento regionale delle attivita' produttive.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana:

- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana.

Assessorato regionale dell'economia:

- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita':

- Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell'energia.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro.
- Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attivita' formative.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica:

- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita':

- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti.

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale:

- Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

- Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.
- Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.
- Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
- Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.

Assessorato regionale della salute:

- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

- Dipartimento regionale dell'ambiente.
- Dipartimento regionale dell'urbanistica.
- Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo:

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 9

Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque

1. L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso.

2. Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.

3. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1.

Art. 10

Decorrenza e disposizioni attuative

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, dall'art. 4 all'art. 9, si applicano a decorrere dall'1° gennaio 2010.

2. Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai rami di amministrazione, secondo l'assetto delineato dal presente Titolo, a decorrere dall'1° gennaio 2010.

3. Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sono specificate, con effetto dall'1° gennaio 2010, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui all'art. 8 nonche' l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in conformita' agli ambiti di competenza di cui agli artt. 6 e 7 e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:

a) principio di completezza;

b) principio di efficienza ed economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

c) principio di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;

d) principio di omogeneita';

e) principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa del ramo di amministrazione.

4. Il Governo della Regione predispone il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 secondo le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 e le disposizioni del decreto presidenziale di cui al comma 3 e pone in essere ogni altra attivita' contabile e finanziaria necessaria a garantire la continuita' dell'azione amministrativa e finanziaria della Regione.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

PARTE II

Legislazione nazionale in materia di procedimento elettorale,
nonchè disposizioni legislative connesse

LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 ⁽¹⁾.

Norme per la disciplina della propaganda elettorale ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

⁽⁴⁾

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1956, n. 87 – La presente legge è stata modificata e integrata con la Legge 24 aprile 1975, n. 130.

⁽²⁾ Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'*art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639*. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'*art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104*.

⁽³⁾ Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

⁽⁴⁾ Il secondo comma è stato abrogato dal n. 1) della lett. h) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ⁽⁵⁾.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato ⁽⁶⁾.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 33 e non più di 166;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333 ⁽⁷⁾.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

⁽⁶⁾ Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽⁷⁾ Il numero di spazi previsti dal presente comma è stato così rideterminato ai sensi di quanto disposto dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti ⁽⁸⁾.

Art. 3.

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati ⁽⁹⁾.

Art. 4

⁽¹⁰⁾

⁽¹¹⁾

⁽¹²⁾

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ⁽¹³⁾.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁹⁾ Così sostituito dall'*art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

⁽¹⁰⁾ Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹²⁾ Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹³⁾ Così sostituito dall'*art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse ⁽¹⁴⁾.

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁶⁾

Art. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati ⁽¹⁷⁾.

Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e

⁽¹⁴⁾ Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽¹⁵⁾ Così sostituito dall'art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

⁽¹⁶⁾ Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁽¹⁷⁾ Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall'art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ⁽¹⁸⁾. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 ⁽¹⁹⁾.

⁽²⁰⁾

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

⁽¹⁸⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

⁽¹⁹⁾ Così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

⁽²⁰⁾ Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁽²¹⁾ Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

⁽²²⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati ⁽²⁾.

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Omissis dall'art. 1 all'art. 48

Art. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38). - I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio ⁽³⁾.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente ⁽⁴⁾.

Art. 50

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23). - I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del cer-

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2) Questo testo unico risulta dal coordinamento dei seguenti provvedimenti:

a) D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, recante il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati;

b) L. 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, limitatamente ad alcuni commi dell'art. 26 che sono stati rifiuti negli articoli 64 e 65;

c) L. 31 ottobre 1955, n. 1064, recante modificazioni all'ordinamento dello stato civile (obbligo di omettere la paternità e la maternità nei documenti ufficiali);

d) L. 16 maggio 1956, n. 493, recante norme per la elezione della Camera dei deputati. L'art. 50 di detta legge autorizzava il Governo ad emanare un testo unico.

(3) Comma così sostituito dall'art. 8 L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(4) Così modificato dal D.L. 8 maggio 1981, n. 186 (Gazz. Uff. 11 maggio 1981, n. 127), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1981, n. 349 (Gazz. Uff. 9 luglio 1981, n. 187).

tificato elettorale⁽⁵⁾, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante ⁽⁶⁾;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale⁽⁷⁾, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione⁽⁸⁾.

Art. 51

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1°, 2° e 3°). - I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

(5) Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 2, *L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

(7) Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

(8) Articolo così modificato dall'art. 2, *L. 25 maggio 1993, n. 160* (Gazz. Uff. 27 maggio 1993, n. 122).

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

(*L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4°*). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

(*L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6°*). - Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto ⁽⁹⁾.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

(9) Comma così modificato prima dall'art. 2, *D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534*, a decorrere dal 28 dicembre 1993, poi dal comma 18 dell'art. 6, *L. 21 dicembre 2005, n. 270* e, infine, dall'art. 2, *comma 19, L. 6 maggio 2015, n. 52*; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art. 2, comma 35 della medesima *L. n. 52/2015*.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 54

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma). - ⁽¹⁰⁾.

Art. 55

(T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto ⁽¹¹⁾.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica ⁽¹²⁾.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente sim-

⁽¹⁰⁾ Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 21, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33).

bolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ⁽¹³⁾.

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche ⁽¹⁴⁾.

Omissis dall'art. 57 all'art. 94

Art. 95.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44). Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000⁽¹⁵⁾.

Art. 96

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69). Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 febbraio 2003, n. 17 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33).

(14) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70). Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ⁽¹⁸⁾.

Art. 98

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71). Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ⁽¹⁹⁾.

Art. 99

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72). Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito

⁽¹⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 11-quater D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

⁽¹⁷⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽¹⁸⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽¹⁹⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 ⁽²⁰⁾.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ⁽²¹⁾.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro ⁽²²⁾.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro ⁽²³⁾.

Art. 101

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75). Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se usata violenza o minaccia, se esercitata pressione, se cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

⁽²⁰⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽²¹⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽²²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

⁽²³⁾ Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 2 marzo 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 (Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 ⁽²⁴⁾, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 ⁽²⁵⁾.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 ⁽²⁶⁾.

Art. 103

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e *L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43*). - Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 ⁽²⁷⁾.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 ⁽²⁸⁾.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi,

⁽²⁴⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, *L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'art. 113, *primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, *secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*.

⁽²⁵⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, *L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'art. 113, *primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*.

⁽²⁶⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, *L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'art. 113, *primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, *D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto *D.Lgs. n. 274 del 2000*.

⁽²⁷⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, *secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire euro 50.

⁽²⁸⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, *secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 50.

è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 ⁽²⁹⁾.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 ⁽³⁰⁾.

Omissis dall'art. 104 all'art. 112

Art. 113

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

⁽³¹⁾.

Art. 114

Omissis

⁽²⁹⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³⁰⁾ La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽³¹⁾ Comma abrogato dall'articolo unico, L. 27 dicembre 1973, n. 933 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1974, n. 21).

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 115⁽³²⁾.

Art. 116

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa ⁽³³⁾.

Art. 118

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di

⁽³²⁾ Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽³³⁾ Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni ⁽³⁴⁾.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

Omissis artt. 120 e 121, nonché le Tabelle

⁽³⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 3, *D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534* (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽³⁵⁾ La *L. 30 aprile 1981, n. 178* (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così disposto:

«Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980».

Con disposizione di interpretazione autentica, l'art. 1, *L. 29 gennaio 1992, n. 69* (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, come sostituito dall'articolo 11 della *L. 21 marzo 1990, n. 53*, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

⁽³⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 11, *L. 21 marzo 1990, n. 53*.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ¹

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

TITOLO I Dell'elettorato attivo

^{*} Articolo sostituito
dall'art. 14
della l. 8.3.1975, n. 39

ART. 1 ^{*}

1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

[†] Articolo sostituito
dall'art. 1
della l. 16.1.1992, n. 15

ART. 2 [†]

1. Non sono elettori:

[‡] Lettera abrogata
dall'art. 152, c. 1, lett. a),
del d.lgs. 9.1.2006, n. 5

- a) [‡]
- b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

¹ Ai sensi dell'art. 6, c. 1, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito dall'art. 1, c. 1, della l. 4.4.2012, n. 35, le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e documenti previste dal presente decreto sono effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.

^{*} Articolo abrogato
dall'art. 11
della l. 13.5.1978, n. 180

ART. 3 ^{*}

(Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2)

TITOLO II Delle liste elettorali

ART. 4

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3)

[†] Comma modificato
dall'art. 2
della l. 15/1992

1. Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). [†]

[‡] Comma aggiunto
dall'art. 2
della l. 15/1992

2. Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323. [‡]

^{**} Articolo inserito
dall'art. 26, c. 1,
della l. 24.11.2000, n. 340,
sostituito
dall'art. 10, c. 1,
della l. 21.12.2005, n. 270

ART. 4 BIS ^{**}

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale] ² prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la [Commissione elettorale] ³ può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

ART. 5

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°)

1. Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

2) Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 24.12.2007, n. 244 le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal d.P.R. 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 dello stesso.

3) Si veda la nota n. 2.

* Lettere abrogate
dall'art. 177, c. 4,
del d.lgs. 30.6.2003, n. 196

- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
- d) *
- e) *
- f) l'abitazione.

† Comma sostituito
dall'art. 26, c. 2,
della l. 340/2000

2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario. †

ART. 6

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 5 e 32, comma 1°)

1. Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.
2. Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.
3. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'articolo 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.
4. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico o dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.
5. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.
6. La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
7. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
8. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

ART. 7

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1)

* Comma sostituito
all'art. 15 della l. 39/1975,
modificato
dall'art. 3 della l. 15/1992

1. L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4.*
2. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno⁴.

ART. 8

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6)

[†] Comma sostituito
all'art. 16 della l. 39/1975
[‡] Alinea modificato
dall'art. 4 della l. 15/1992

1. Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:[‡]

** Lettere modificate
dall'art. 4
della l. 15/1992

- a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4;^{**}
- b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4.^{** †}

†† Comma modificato
dall'art. 4
della l. 15/1992

2. In caso di distruzione totale o parziale o di irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva, e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.^{††}

ART. 9

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7)

1. Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziari competenti.

4) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23.3.1970, n. 47, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

2. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

3. Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione «Nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale.

* Articolo sostituito dall'art. 17 della l. 39/1975 dall'art. 5 della l. 15/1992

ART. 10 *

1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo.

† Articolo sostituito dall'art. 1 della l. 7.2.1979, n. 40 dall'art. 6 della l. 15/1992

ART. 11 †

1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di nascita.

2. La domanda, diretta al sindaco del Comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del Comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del Comune.

6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

ART. 12 ⁵

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°)

^{*} Comma modificato dall'art. 26, c. 3, lett. a), della l. 340/2000 e dall'art. 10, c. 2, della l. 270/2005

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio ^{6, *}

[†] Comma sostituito dall'art. 26, c. 3, lett. b), della l. 340/2000, dall'art. 10, c. 2, della l. 270/2005 dall'art. 3-quinquies, c. 2, del d.l. 3.1.2006, n. 1, convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22

2. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni. [†]

ART. 13 ⁷

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°)

[‡] Comma sostituito dall'art. 26, c. 4, della l. 340/2000

1. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei Comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei Comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. [‡]

2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

ART. 14 ⁸

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°)

1. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle

5) Si veda la nota n. 2.

6) Si veda anche l'art. 41, c. 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

7) Si veda la nota n. 2.

8) Si veda la nota n. 2.

funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

* Comma modificato dall'art. 26, c. 5, lett. a), della l. 340/2000

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.*

† Comma modificato dall'art. 26, c. 5, lett. b), della l. 340/2000

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette⁹ membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.†

4. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

ART. 15

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°)

1. I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

2. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

3. Finchè la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

4. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

9) In seguito all'intervenuta modifica del numero dei componenti della Commissione elettorale comunale, la parola "sette" deve intendersi conseguentemente sostituita dalla parola "cinque" (Ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi elettorali, circolare MIAITSE 11 gennaio 2006, n. 2).

ART. 16

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13)

1. Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la [Commissione elettorale comunale]¹⁰ procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.
2. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
3. Nel primo elenco la [Commissione elettorale comunale]¹¹, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 4.
4. Nel secondo elenco la [Commissione]¹² propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilità.*
5. Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

* Comma sostituito dall'art. 7 della l. 15/1992

ART. 17

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14)

1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale comunale]¹³ il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni adottate anche dai dissenzienti.[†]

† Comma modificato dall'art. 26, c. 6, della l. 340/2000

ART. 18

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14)

1. Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della [Commissione elettorale comunale]¹⁴ adottate ai sensi dell'articolo 16, a presentarli

10) Si veda la nota n. 2.

11) Si veda la nota n. 2.

12) Si veda la nota n. 2.

13) Si veda la nota n. 2.

14) Si veda la nota n. 2.

rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 20.

* Comma modificato dall'art. 26, c. 7, della l. 340/2000

2. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la [Commissione elettorale comunale]¹⁵ i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa [Commissione]¹⁶ e dal segretario. *

3. Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

ART. 19

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15)

1. La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la [Commissione comunale]¹⁷ ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della [Commissione elettorale comunale]¹⁸, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della [Commissione]¹⁹ è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

3. La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

ART. 20

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17)

1. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 18, può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla [Commissione comunale]²⁰. †

† Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 30.6.1989, n. 244

-
- 15) Si veda la nota n. 2.
 - 16) Si veda la nota n. 2.
 - 17) Si veda la nota n. 2.
 - 18) Si veda la nota n. 2.
 - 19) Si veda la nota n. 2.
 - 20) Si veda la nota n. 2.
-

2. I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale circondariale.[†]

3. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

* Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale circondariale, che ne rilascia ricevuta.*

5. Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della [Commissione comunale]²¹. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo della autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione circondariale competente.*

ART. 21

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo periodo, 3° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1° e 2°)

† Comma sostituito dall'art. 2 della l. 244/1989, modificato dall'art. 238 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51

1. In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una Commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.[†]

2. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

21) Si veda la nota n. 2.

ART. 22

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

* Commi sostituiti dall'art. 3 della l. 244/1989

1. I componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della [prefettura]²² appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.*

2. I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.*

3. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

4. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.

5. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

6. Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

7. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.†

8. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistono i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

9. I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti.‡

22) Per effetto di quanto disposto dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. 30.7.1999, n. 300, si legga: Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

ART. 23

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°)

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. I membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.*

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

† Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. Qualsiasi cittadino dei Comuni del circondario può promuovere la dichiarazione di decadenza.†

4. Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale circondariale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.†

‡ Articolo sostituito dall'art. 10 della l. 30.4.1999, n. 120

ART. 24 ‡

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articolo 16, ultimo comma)

1. A ciascun componente ed al segretario della Commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato²³.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117²⁴.

ART. 25

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19)

** Commi, sostituiti all'art. 2 della l. 244/1989, modificati art. 238 del d.lgs. 51/1998

1. Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.**

23) Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 244/2007 l'incarico di componente delle Commissioni elettorali comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

24) Si veda la nota n. 23.

2. Le Sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.^{**}

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. Il presidente della Commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.*

4. Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24²⁵.

ART. 26

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20)

1. Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia.

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale circondariale in difformità della circoscrizione giudiziaria.†

ART. 27

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21)

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.‡

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

** Comma sostituito dall'art. 8 della l. 15/1992

3. Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative Sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del Comune designati dal sindaco; in seno alle Sottocommissioni istituite presso altri Comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del Comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco.**

4. Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

5. Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

25) Si veda la nota n. 23.

6. Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

ART. 28

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17)

* Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorso il termine di cui all'articolo 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale circondariale:*

- 1) un esemplare dei due elementi di cui all'articolo 16 corredati di tutti i documenti relativi;
- 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
- 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

2. L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.†

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale circondariale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'articolo 53.‡

ART. 29

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18)

** Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale:**

- 1) esamina le operazioni compiute dalla [Commissione comunale]²⁶ e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2) cancella dagli elenchi formati dalla [Commissione comunale]²⁷ i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

26) Si veda la nota n. 2.

27) Si veda la nota n. 2.

2. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

3. La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'articolo 32.*

ART. 30

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19)

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.†

‡ Comma modificato dall'art. 26, c. 8, lett. a), della l. 340/2000

2. Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.‡

** Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 8, lett. b), della l. 340/2000

3. Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dall'Ufficiale elettorale, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale comunale]²⁸ il predetto verbale è firmato dal presidente della [Commissione]²⁹ e dal segretario.**

†† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.††

5. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

28) Si veda la nota n. 2.

29) Si veda la nota n. 2.

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

6. Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali.*

ART. 31

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°)

1. Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali³⁰.

† Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale circondariale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.[†]

3. Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della [Commissione elettorale comunale]³¹, sono inviati alla Commissione elettorale circondariale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.[†]

4. Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale circondariale finchè non si procederà ad una nuova unificazione.[†]

ART. 32

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°)

1. Alle liste elettorali, rettificata in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana;

le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

- 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonchè il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al

‡ Numero sostituito dall'art. 9 della l. 15/1992 e modificato dall'art. 52, c. 1, del d.P.R. 14.11.2002, n. 313

³⁰) Si veda la nota n. 4.

³¹) Si veda la nota n. 2.

comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulta iscritta nelle liste elettorali del Comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al Comune nelle cui liste il cittadino è compreso;[‡]

- 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;
- 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel Comune.*

* Numero aggiunto dall'art. 2 della l. 40/1979

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 9, della l. 340/2000

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

** Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979

†† Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979 e dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. a), del d.l. 31.1.2005, n. 7, convertito dalla l. 31.3.2005, n. 43

2. Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.[†]

3. La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.[‡]

4. Alle operazioni previste dal presente articolo la [Commissione comunale]³² è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).^{**}

5. Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.^{††}

32) Si veda la nota n. 2.

* Comma inserito,
in sede di sostituzione
dell'originario quinto comma,
dall'art. 2 della l. 40/1979,
modificato
dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. b),
del d.l. 7/2005,
convertito dalla l. 43/2005

† Comma, inserito
in sede di sostituzione
dell'originario quinto comma,
dall'art. 2 della l. 40/1979,
modificato
dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

‡ Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 244/1989

** Articolo inserito
dall'art. 3
della l. 40/1979

†† Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 244/1989

‡‡ Articolo inserito
dall'art. 10
della l. 15/1992

6. Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.*

7. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla Commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.†

8. La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.‡

9. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

ART. 32 BIS **

1. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la Commissione elettorale circondariale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.††

2. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del [certificato elettorale]³³.

4. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

ART. 32 TER ‡‡

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al Comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai

33) Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del [certificato elettorale]³⁴, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

ART. 33

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la [Commissione elettorale comunale]³⁵ compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età.*

2. Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.[†]

3. Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

4. Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale.[‡]

* Comma sostituito dall'art. 18 della l. 39/1975

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

TITOLO III

Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione

ART. 34

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3°)

1. Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

34) Si veda la nota n. 33.

35) Si veda la nota n. 2.

^{*} Commi sostituiti dall'art. 35 della l. 27.12.1997, n. 449

[†] Comma aggiunto, in sede di sostituzione del commi secondo e terzo, dall'art. 55 della l. 449/1997

2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200 né inferiore a 500.*

3. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.*

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni³⁶.[†]

ART. 35

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22)

1. Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la [Commissione elettorale comunale]³⁷, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

ART. 36

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23)

1. Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

2. Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio.[‡]

3. Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica.**

[†] Comma sostituito dall'art. 11 della l. 15/1992

^{**} Comma aggiunto dall'art. 11 della l. 15/1992

36) Si veda il decreto del Ministro dell'interno 2.4.1998, n. 117.

37) Si veda la nota n. 2.

ART. 37

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29)

* Comma modificato dall'art. 26, c. 10, della l. 340/2000

1. Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficiale elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.*

ART. 38

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30)

† Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

2. Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purchè, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

3. Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale circondariale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione circondariale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.†

4. Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione circondariale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.†

ART. 39

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1° e 2°)

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 8, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale circondariale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta.‡

2. Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'articolo 35, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perchè ogni cittadino possa prenderne visione.

3. Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

^{*} Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale circondariale la deliberazione di cui all'articolo 35, con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.*

5. Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale circondariale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 28.*

ART. 40

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 24, ultimo comma, e 32, comma 4°)

[†] Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione circondariale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni già approvate.†

2. Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

[‡] Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale circondariale.‡

4. Le decisioni della Commissione circondariale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla [Commissione comunale]³⁸⁾, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.‡

5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

^{**} Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

6. La Commissione circondariale, qualora accerti, d'ufficio o su domanda degli interessati, la esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco

³⁸⁾ Si veda la nota n. 2.

che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.**

ART. 41

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25)

1. Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.
2. La [Commissione elettorale comunale]³⁹ apporta d'ufficio le correnti variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

TITOLO IV

Dei ricorsi giudiziari

ART. 42

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°)

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e poi sostituito dall'art. 34, c. 28, lett. a), del d.lgs. 1.9.2011, n. 150

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.*
2. Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'articolo 30, secondo comma.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.†

† Comma così sostituito dall'art. 34, c. 28, lett. d) del d.lgs. 150/2011

‡ Articolo abrogato dall'art. 34, c. 28, lett. d) del d.lgs. 150/2011

ART. 43 ‡

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34)

ART. 44 **

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

1. Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa.

³⁹) Si veda la nota n. 2.

* Articolo abrogato
dall'art. 34, c. 28, lett. d),
del d.lgs. 150/2011

ART. 45 *

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36)

† Articolo abrogato
dall'art. 34, c. 28, lett. d)
del d.lgs. 150/2011

ART. 46 †

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37)

TITOLO V Disposizioni varie

ART. 47

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31)

1. Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

ART. 48

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1,
artt. 26 e 32, comma 6°)

1. Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.
2. Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale circondariale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.[‡]
3. La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.
4. Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.
5. Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle operazioni relative lo consenta.
6. Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal

‡ Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 244/1989

decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

ART. 49

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39)

^{*} Comma modificato dall'art. 26, c. 11, della l. 340/2000

1. A richiesta dei Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste. ^{*}

ART. 50

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2)

1. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

ART. 51

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26)

1. Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

[†] Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa. [†]

3. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

4. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.

[‡] Comma sostituito dall'art. 177, c. 5, del d.lgs. 196/2003

5. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. [‡]

^{**} Articolo sostituito dall'art. 26, c. 12, della l. 340/2000

ART. 52 ^{**}

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42)

1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico.

ART. 53

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43)

1. In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.
2. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
3. Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

TITOLO VI

Disposizioni penali

ART. 54⁴⁰

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7°)

* Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. a), del d.lgs. 507/1999

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.*

† Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. b), del d.lgs. 507/1999

2. Se l'omissione è dolosa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.†

‡ Comma aggiunto dall'art. 86, c. 1, lett. c), del d.lgs. 507/1999

3. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.‡

ART. 55⁴¹

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8°)

** Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. d), del d.lgs. 507/1999

1. Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'articolo 6 è punito

40) Ai sensi dell'art. 93, c. 1, lett. a), del d.lgs. 30.12.1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo è il Ministero dell'interno.

41) Si veda la nota n. 40.

con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.**

* Comma sostituito dall'art. 86, c. 1, lett. e), del d. lgs. 507/1999

2. Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.*

† Comma aggiunto dall'art. 86, c. 1, lett. f), del d. lgs. 507/1999

3. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.†

ART. 56

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9°)

1. Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁴².

2. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

ART. 57

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10°)

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000⁴³.

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o circondariale.‡

ART. 58

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48)

** Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Chiunque proponga, a termini dell'articolo 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito,

42) La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603 e dall'art. 113, primo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/91.

43) Si veda la nota n. 42.

ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000⁴⁴ **.

2. La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta la impugnativa⁴⁵.

ART. 59

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma)

1. Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000⁴⁶.

ART. 60

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50)

1. Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

2. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

3. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

4. Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

ART. 61

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29)

1. Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge

44) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della l. 689/1981 ed elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 nonché dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981 in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

45) Si vedano, ora, le disposizioni del capo I della l. 689/1981.

46) Si veda la nota n. 42.

22 gennaio 1966, n. 1, restano in funzione, purchè siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finchè non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.

ART. 62

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57)

1. Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutivo dal prefetto.*

* Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 244/1989

LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130 ⁽¹⁾.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ⁽²⁾.

Epigrafe

TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

TITOLO II

Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

- 10.
- 11.
- 12.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

(2) Vedi, anche, l'art. 8, *D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104*.

13.

14.

15.

TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.

Art. 1 ⁽³⁾.

Art. 2 ⁽⁴⁾.

Art. 3. ... ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1, *Legge 4 aprile 1956, n. 212*:

"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi"

⁽⁴⁾ Modifica il primo comma dell'art. 2, *L. 4 aprile 1956, n. 212*:

"In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato."

Comma così modificato prima dal presente art. 2, della *Legge 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

⁽⁵⁾ Sostituisce gli artt. 3, 4 e 5, *L. 4 aprile 1956, n. 212*:

"Art. 3.

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati."

"Art. 4

◦
◦
◦

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate."

◦ Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

◦ Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

◦ Comma abrogato dal n. 3) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

◦ Così sostituito dal presente art. 3, *L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

"Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse."

Articolo prima sostituito dall'art. 3, *L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 4.⁽⁶⁾.

Art. 5.⁽⁷⁾.

Art. 6.⁽⁸⁾.

Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ Sostituisce l'art. 6, L. 4 aprile 1956, n. 212:

“Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000”

⁽⁷⁾ Sostituisce l'art. 7, L. 4 aprile 1956, n. 212:

“Art. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati”

⁽⁸⁾ Sostituisce l'art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212:

“Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1”

⁽⁹⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 8. ⁽¹⁰⁾

Art. 9.

Al n. 10) dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: «e successive modificazioni».

L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Omissis dall'art. 10 all'art. 14

15. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(10) Sostituisce l'art. 9, L. 4 aprile 1956, n. 212:

“Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.”

LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 ⁽¹⁾.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Epigrafe

TITOLO I

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio

1.

2.

3.

TITOLO II

Norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio

4.

5.

6.

7.

8.

9.

TITOLO III

Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta

10.

TITOLO IV

Disposizioni finali

11.

12.

13.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1976, n. 108.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Omissis dall'art. 1 all'art. 7

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale(2), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tes-

sera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti ⁽²⁾.

Art. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

(2) Il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ha introdotto la tessera personale elettorale a carattere permanente, in sostituzione del certificato elettorale, con la relativa disciplina.

(3) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'*articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* .

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

TITOLO III

Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta

Art. 10.

Omissis

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 11.

Omissis

Art. 12 ⁽⁴⁾.

Art. 13 ⁽⁵⁾.

Art. 14 ⁽⁶⁾

Art. 15 ⁽⁷⁾

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'*art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70*.

⁽⁵⁾ Articolo abrogato dall'*art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70*.

⁽⁶⁾ Articolo abrogato dall'*art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70*.

⁽⁷⁾ Articolo abrogato dall'*art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70*.

Art. 16.

È abrogata la legge 22 maggio 1970, numero 312 .

Art. 17

Omissis

Art. 18

In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Art. 19

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 20

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

LEGGE 30 APRILE 1981, N. 178 ⁽¹⁾.

Estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Epigrafe

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Art. 1

Le norme di cui all'art. 119 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali⁽²⁾.

Art. 2

Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3

La presente legge si applica anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali dell'8 e 9 giugno 1980.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122.

(2) Si riporta di seguito l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

“Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”

Si riporta, altresì, l'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69 avente ad oggetto “Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali”:

“Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.”

LEGGE 30 GIUGNO 1989, N. 244 ⁽¹⁾.

Conversione in legge del D.L. 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Art. 1 ⁽²⁾

Art. 2

1. ... ⁽³⁾
2. ... ⁽⁴⁾

3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: «commissione elettorale mandamentale», «sottocommissione elettorale mandamentale», «mandamento», sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «commissione elettorale circondariale», «sottocommissione elettorale circondariale», «circondario».

4. Ai fini della prima costituzione delle commissioni elettorali circondariali e delle relative sottocommissioni, i consiglieri provinciali ed i prefetti provvederanno a designare i rispettivi rappresentanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. ... ⁽⁵⁾

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152.

(2) Ha convertito in legge il D.L. 2 maggio 1989, n. 157.

(3) Sostituisce il primo comma dell'art. 21, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

(4) Sostituisce i commi primo e secondo dell'art. 25, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

(5) Sostituisce il primo comma dell'art. 22, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 4

1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunità europea in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo, sono fissati, rispettivamente, in lire 175.000 e in lire 150.000, al lordo delle ritenute di legge.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

3. Ad iniziare dal mese di aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.

4. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 16 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è abrogato.

5. Gli onorari da corrispondere al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono disciplinati dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70, e 4 aprile 1985, n. 117.

6. Omissis

7. Omissis

LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53 ⁽¹⁾.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovra ordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati

che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello ⁽²⁾.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

(2) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3

Omissis

Art. 4

Omissis

Art. 5

1. ... ⁽³⁾.

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'*articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95*, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo ⁽⁴⁾.

Omissis dall'art. 6 all'art. 8

Art. 9

1. Omissis

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla *legge 13 marzo 1980, n. 70*, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis dall'art. 10 all'art. 13

⁽³⁾ Modifica l'art. 5, L. 8 marzo 1989, n. 95.

⁽⁴⁾ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ⁽⁵⁾.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ⁽⁶⁾.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature ⁽⁷⁾.

Art. 15

1. Omissis

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopra ordinati agli uffici elettorali di sezione,

(5) Comma modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 61-bis dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 23, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(6) Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Omissis dall'art. 16 all'art. 20

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 15 ⁽¹⁾.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione ⁽²⁾.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto ⁽³⁾.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1991, n. 16.

(2) Comma così modificato dall'art. 8, L. 4 agosto 1993, n. 277.

(3) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 4 agosto 1993, n. 277.

verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 ⁽¹⁾

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Omissis dall'art. 1 all'art. 28

Art. 29

(Esercizio del diritto di voto)

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'*articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15*.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Omissis dall'art. 30 all'art. 42

Art. 43

(Abrogazioni)

1. L'*articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297* ed i commi secondo e terzo dell'*articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118*, sono abrogati.

Art. 44

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

LEGGE 19 MARZO 1993, N. 68 ⁽¹⁾⁽²⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Epigrafe

1.

Allegato

Art. 1⁽³⁾

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Omissis dall'art. 1 all'art. 14

Art. 15.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1993, n. 66.

⁽²⁾ Si omette l'allegato che contiene le modificazioni al D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge.

⁽³⁾ D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 ^{ld}.

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

⁽⁴⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dal n. 1) della lett.d) del comma 400 dell'art. L. L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi ⁽⁶⁾.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso ⁽⁷⁾.

Omissis dall'art. 16 all'art. 29

Art. 30.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6) Comma così modificato dal n. 2) della lett. d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(7) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, poi dall'art. 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e, infine, dal n. 3) della lett. d) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515 ⁽¹⁾.

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Epigrafe

- 1. Accesso ai mezzi di informazione.*
- 2. Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva.*
- 3. Altre forme di propaganda.*
- 4. Comunicazioni agli elettori.*
- 5. Divieto di propaganda istituzionale.*
- 6. Divieto di sondaggi.*
- 7. Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.*
- 8. Obblighi di comunicazione.*
- 9. Contributo per le spese elettorali.*
- 9-bis. Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.*
- 10. Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.*
- 11. Tipologia delle spese elettorali.*
- 12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.*
- 13. Collegio regionale di garanzia elettorale.*
- 14. Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.*
- 15. Sanzioni.*
- 16. Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.*
- 17. Agevolazioni postali.*
- 18. Agevolazioni fiscali.*
- 19. Interventi dei comuni.*
- 20. Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.*
- 20-bis. Regolamenti di attuazione.*

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

Art. 1.

Accesso ai mezzi di informazione.

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. ⁽²⁾.

3. ⁽³⁾.

4. ⁽⁴⁾.

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni ⁽⁵⁾.

(2) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(3) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(4) Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(5) Comma così modificato dall'art. 3, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313:

Legge 6 novembre 2003, n. 313 ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268.

Art. 1.

1. ... ⁽²⁾.

2. ... ⁽³⁾.

3. ... ⁽⁴⁾.

(2) Inserisce la rubrica del Capo I alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(3) Aggiunge il Capo II, comprendente gli articoli da 11-bis a 11-septies, alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.

(4) Inserisce la rubrica del Capo III alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 2.

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva. ⁽⁷⁾.

Art. 3.

Altre forme di propaganda.

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2,^(7bis) la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia,

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate ⁽⁶⁾.

Art. 2.

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»;
- b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e»;
- d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo;
- e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
- f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: «e locali»;
- g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: «da 3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 4»;
- h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «o a pagamento».

Art. 3.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1-*bis*, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

⁽⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

^(7bis) Il comma 2 dell'art. 1, abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28, prevedeva, quale termine di riferimento, "i trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4.

Comunicazioni agli elettori.

Omissis

Art. 5.

Divieto di propaganda istituzionale.⁽⁸⁾

Art. 6.

Divieto di sondaggi.

⁽⁹⁾.

Art. 7.

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati ⁽¹⁰⁾.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta ⁽¹¹⁾.

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un

⁽⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁽⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁽¹⁰⁾ Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

⁽¹¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [] ⁽¹⁵⁾.

5. ... ⁽¹⁶⁾.

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati

(12) Comma così sostituito dall'art. 3-ter D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Vedi, anche, la lettera a) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(14) Omissis

(15) Periodo soppresso dall'art. 3-ter D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16) Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.

gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate ⁽¹⁷⁾.

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione ⁽¹⁸⁾.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

Art. 8.

Obblighi di comunicazione.

⁽¹⁹⁾

Art. 9.

Contributo per le spese elettorali.

⁽²⁰⁾

Art. 9-bis.

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.

⁽²¹⁾

Art. 10.

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati ⁽²²⁾.

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672 e poi dal comma 2 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 13 della stessa L. n. 96 del 2012.

⁽¹⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽¹⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

⁽²⁰⁾ Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽²¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174) e poi abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. L'art. 2 della citata legge n. 309/1995 aveva disposto che le norme di cui al presente articolo si applicassero per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

⁽²²⁾ Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3-*quater*, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.

Art. 11.

Tipologia delle spese elettorali ⁽²³⁾.

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Art. 12.

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati ⁽²⁴⁾.

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono

(23) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(24) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento ⁽²⁵⁾.

1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione ⁽²⁶⁾.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni ⁽²⁷⁾.

3-*bis*. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3 ⁽²⁸⁾.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Art. 13.

Collegio regionale di garanzia elettorale.

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13*. Vedi, anche, la lettera c) del comma 6 dell'*art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96*.

⁽²⁶⁾ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'*art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96*.

⁽²⁷⁾ Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*.

⁽²⁸⁾ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell'*art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96*.

giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radio-diffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ⁽²⁹⁾.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽³⁰⁾.

Art. 14.

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai

⁽²⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

⁽³⁰⁾ Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5.⁽³¹⁾

Art. 15.

Sanzioni ⁽³²⁾.

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni ⁽³³⁾.

(31) Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(32) Vedi, anche, la lettera f) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(33) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile ⁽³⁴⁾.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie ⁽³⁵⁾. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni ^{(36) (37)}.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici

(34) Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.

(35) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.

(36) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento ⁽⁴⁰⁾.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. ⁽⁴¹⁾.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo ⁽⁴²⁾.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2

⁽³⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽³⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

⁽⁴⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

⁽⁴¹⁾ Comma abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

⁽⁴²⁾ Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto ⁽⁴³⁾.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli *articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212*, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni ⁽⁴⁴⁾.

18. ... ⁽⁴⁵⁾.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima *legge n. 689 del 1981* ⁽⁴⁶⁾. [] ⁽⁴⁷⁾.

Art. 16.

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.

⁽⁴⁸⁾

Art. 17.

Agevolazioni postali.

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscri-

⁽⁴³⁾ Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*.

⁽⁴⁴⁾ La Corte costituzionale, con *sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52* (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'*art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130* venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

⁽⁴⁵⁾ Sostituisce il comma 5 dell'*art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

⁽⁴⁶⁾ Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'*art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545*.

⁽⁴⁷⁾ Periodo aggiunto dal comma 483 dell'*art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311* e poi soppresso dal comma 178 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

⁽⁴⁸⁾ Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*.

zione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali ⁽⁴⁹⁾.

Art. 18.

Agevolazioni fiscali.

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento ⁽⁵⁰⁾.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

Art. 19.

Interventi dei comuni.

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali ⁽⁵¹⁾.

⁽⁴⁹⁾ Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 1 dell'art. 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

⁽⁵⁰⁾ Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90 e poi dal comma 5 dell'art. 7, L. 6 luglio 2012, n. 96. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁵¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

Art. 20.

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali.

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo ⁽⁵²⁾ e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. *L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81*, è abrogato ⁽⁵³⁾.

20-bis. Regolamenti di attuazione.

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge ⁽⁵⁴⁾.

(52) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78*.

(53) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'*art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448* e il comma 1 dell'*art. 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*.

(54) Aggiunto dall'*art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448*.

DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 1994, N. 300 ⁽¹⁾.

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

Epigrafe

Premessa

- 1.
- 2.
- 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il 12 giugno 1994 devono svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 1994 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno del corrente anno, sono state fissate per il giorno di domenica 12 giugno 1994 e che il relativo eventuale turno di ballottaggio è stato stabilito per la giornata di domenica 26 giugno 1994;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni del Parlamento europeo con quelle relative alle elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e alle elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche se disciplinate da norme regionali;

Visto l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1994, n. 117 e convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 16 luglio 1994, n. 453 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 168). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 marzo 1994, n. 187, non convertito in legge.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) ⁽²⁾;

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

(2) Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

Art. 2.

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento ⁽³⁾.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 6, L. 8 aprile 2004, n. 90.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1998, N. 22 ⁽¹⁾.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Art. 1.

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* ⁽²⁾.

Art. 2.

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121*.

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

b) i Ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo ⁽³⁾.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085 ⁽⁴⁾. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5.

Omissis

⁽³⁾ Per la disciplina integrativa di cui al presente comma, vedi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

⁽⁴⁾ Recante disciplina della esposizione delle bandiere estere.

LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ⁽²⁾.

Epigrafe

Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

1. *Finalità e ambito di applicazione.*
2. *Comunicazione politica radiotelevisiva.*
3. *Messaggi politici autogestiti.*
4. *Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.*
5. *Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.*
6. *Imprese radiofoniche di partiti politici.*
7. *Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.*
8. *Sondaggi politici ed elettorali.*
9. *Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.*
10. *Provvedimenti e sanzioni.*
11. *Obblighi di comunicazione.*

Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali

- 11-bis. *Ambito di applicazione.*
- 11-ter. *Definizioni.*
- 11-quater. *Tutela del pluralismo.*
- 11-quinquies. *Vigilanza e poteri dell'Autorità.*
- 11-sexies. *Norme regolamentari e attuative dell'Autorità.*
- 11-septies. *Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali.*

Capo III - Disposizioni finali

12. *Copertura finanziaria.*
13. *Abrogazione di norme.*
14. *Entrata in vigore.*

Si riporta l'art. 53 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26:

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43.

(2) Sulla parità di accesso, ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie sono stati emanati il D.L. 20 marzo 1995, n. 83, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69, il D.L. 19 maggio 1995, n. 182, il D.L. 18 luglio 1995, n. 289, il D.L. 18 settembre 1995, n. 386, il D.L. 18 novembre 1995, n. 488, il D.L. 16 gennaio 1996, n. 19, il D.L. 19 marzo 1996, n. 129 e il D.L. 17 maggio 1996, n. 266, tutti non convertiti in legge.

“Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia(2bis).

2. Omissis”

Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ⁽³⁾

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione ⁽⁴⁾.

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum* ⁽⁵⁾.

2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini ⁽⁶⁾.

Art. 2.

Comunicazione politica radiotelevisiva.

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

(2bis) Gli articoli 28 e 29 della legge 25.03.1993, n. 81, risultano, il primo abrogato, il secondo parzialmente abrogato (sono rimasti in vigore i commi 3, 4 e 5).

(3) L'intitolazione «Capo I» e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l'*art. 11-septies* della presente legge inserito dal citato articolo 1.

(4) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 11-septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

(6) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215*.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

Art. 3.

Messaggi politici autogestiti.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, ⁽¹⁰⁾ di seguito denominati «messaggi»

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione

⁽⁷⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽⁸⁾ Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000, con Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP, e con Prov. 18 dicembre 2002.

⁽⁹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

⁽¹⁰⁾ Le parole "o a pagamento" presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2. L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonomia collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. ⁽¹¹⁾.

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione «messaggio autogestito gratuito» o «messaggio autogestito a pagamento» e] l'indicazione del soggetto committente ⁽¹²⁾.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.⁽¹³⁾

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

⁽¹¹⁾ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹²⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹³⁾ Il secondo periodo del comma 7 è stato soppresso dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹⁴⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽¹⁵⁾ Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con *Del.Comm.Vig.Rai 21 giugno 2000*, con *Del.Aut.gar.com. 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP*, e con *Provvis.Comm.Vig.Rai 18 dicembre 2002*.

⁽¹⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 4.

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in euro 6,20 e per le emittenti televisive in euro 20,66, indipendentemente dalla durata del messaggio^(16bis)

La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato,

(16bis) Gli importi originari in lire devono intendersi, ora, espressi in euro.

entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ⁽¹⁷⁾.

6. ⁽¹⁸⁾.

7. ⁽¹⁹⁾.

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo ⁽²⁰⁾.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

⁽¹⁷⁾ Alla ripartizione dei contributi alle emittenti locali si è provveduto con D.M. 22 marzo 2000 (Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118), con D.M. 5 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85), con D.M. 3 aprile 2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105), con D.M. 6 maggio 2003 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110), con D.M. 7 maggio 2004 (Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124), con D.M. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 aprile 2005, n. 81), con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.M. 23 luglio 2007 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 294).

⁽¹⁸⁾ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽¹⁹⁾ Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽²⁰⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

⁽²¹⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽²²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

Art. 5.

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'*articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto» ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

Art. 6.

Imprese radiofoniche di partiti politici.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radio-diffusione sonora di cui all'*articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67*, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti ⁽²⁵⁾.

Art. 7.

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo

⁽²³⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

⁽²⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

⁽²⁵⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1 ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

Art. 8.

Sondaggi politici ed elettorali.

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e

⁽²⁶⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

⁽²⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.

l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio ⁽²⁸⁾.

Art. 9.

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali ⁽²⁹⁾.

Art. 10.

Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telex*:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

⁽²⁸⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

⁽²⁹⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telex*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge ⁽³⁰⁾:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche ⁽³¹⁾;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

(30) Alinea così modificato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

(31) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. ⁽³²⁾₍₃₃₎.

Art. 11.

Obblighi di comunicazione.

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'*articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

⁽³²⁾ Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽³³⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,56 a 51.645,68⁽³⁴⁾.

Capo II - Disposizioni particolari per le emittenti locali ⁽³⁵⁾

Art. 11-bis.

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale ⁽³⁶⁾.

Art. 11-ter.

Definizioni.

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni ⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-*septies* della presente legge aggiunto dall'art. 1, *L. 6 novembre 2003, n. 313*. Gli importi originari in lire devono intendersi, ora, espressi in euro.

⁽³⁵⁾ Il presente Capo II, comprendente gli artt. da 11-*bis* a 11-*septies* è stato aggiunto dall'art. 1, *L. 6 novembre 2003, n. 313*.

⁽³⁶⁾ Omissis

⁽³⁷⁾ Omissis

Art. 11-quater.
Tutela del pluralismo.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro

parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

Art. 11-quinquies.

Vigilanza e poteri dell'Autorità.

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁸⁾ Omissis

⁽³⁹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 aprile 2004*.

⁽⁴⁰⁾ Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

⁽⁴¹⁾ Omissis

Art. 11-sexies.

Norme regolamentari e attuative dell’Autorità.

1. L’Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo ⁽⁴²⁾.

Art. 11-septies.

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8 ⁽⁴³⁾.

Capo III - Disposizioni finali ⁽⁴⁴⁾

Art. 12.

Copertura finanziaria.

Omissis

Art. 13.

Abrogazione di norme.

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

⁽⁴²⁾ Omissis

⁽⁴³⁾ Omissis

⁽⁴⁴⁾ L’intitolazione “Capo III” e la relativa rubrica sono state aggiunte dall’*art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313*.

D.P.R. 7 APRILE 2000, N. 121 ⁽¹⁾.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Epigrafe

Premessa

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

- 5.

Capo III - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

- 6.
- 7.

Capo IV - Disposizioni generali e finali

- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'*articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;*

Visto l'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2000, n. 112.

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Art. 1.

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata «la legge»:

a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;

b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;

c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).

2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:

a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);

b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;

c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per «uffici giudiziari» s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'*articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.

5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.

Art. 2.

1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

Art. 3.

1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Art. 4.

1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione Art. esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge, nonché di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.

3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.

6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Capo II - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

Art. 5.

1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.

2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo III - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici

Art. 6.

1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:

- a)* dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
- b)* dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
- c)* dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera *b)*;
- d)* dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
- e)* dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
- f)* i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.

2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

Art. 7.

1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo IV - Disposizioni generali e finali

Art. 8.

1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.

Art. 9.

1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.

2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Art. 10.

1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.

2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.

Art. 11.

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.

Art. 12.

1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299 ⁽¹⁾.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

Epigrafe

Premessa

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

1. *Istituzione della tessera elettorale.*
2. *Caratteristiche della tessera elettorale.*
3. *Consegna della tessera elettorale.*
4. *Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.*
5. *Protezione dei dati personali.*
6. *Nomina di un commissario.*
7. *Impossibilità di consegna della tessera.*
8. *Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.*

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.

9. *Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.*
10. *Voto dei degenti nei luoghi di cura.*
11. *Annotazione del voto assistito.*
12. *Annotazione dell'esercizio del voto.*
13. *Ammissione al voto dei detenuti.*
14. *Norma di chiusura.*
15. *Norme abrogate.*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2000, n. 249.

Tabella A - Parte 1

Tabella A - Parte 2

Tabella B - Parte 1

Tabella B - Parte 2

Tabella C - Parte 1

Tabella C - Parte 2

Tabella D - Parte 1

Tabella D - Parte 2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'*articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*, recante: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la *legge 31 dicembre 1996, n. 675*, recante: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato *articolo 13 della legge n. 120 del 1999*, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli

atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

Art.1.

Istituzione della tessera elettorale.

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'*articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120*, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale.

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A, B, C e D* allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale.

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'*articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40*.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale.

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6.

Nomina di un commissario.

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera.

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica.

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.

Art. 9.

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

(2).

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(2) Articolo abrogato dalla lett. g) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito.

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto.

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti.

1. ... ⁽³⁾.

Art. 14.

Norma di chiusura.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

⁽³⁾ Abroga e sostituisce l'ultimo comma dell'art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 15.

Norme abrogate.

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Si riporta esclusivamente la Tabella A, come modificata dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274).


Tabella A (1ª parte) (4)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Parlamento europeo _____
 Senato della Repubblica _____
 Camera dei deputati _____
 Regionali _____
 Provinciali _____
 Circoscrizioni _____

Circoscrizione o regione _____ Collegio _____



UNITA' E REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

Comune di _____
 Cognome _____
 Nome _____
 Luogo e data di nascita _____
 Data di nascita _____ il Sindaco/Commissionario

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitariamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si riduca o si estingua, il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, connessa della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età (art. 58 primo comma, della Costituzione).



















1973 1984 1993 1994

Nome tessere Chiusale _____ bollo nella data elezione della Sezione e
 bollo della sezione _____
 bollo dell'autorità _____
 Data di aggiornamento _____ il Sindaco/Commissionario

(4) Tabella così sostituita dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274).

Tabella A (2^a parte) ⁽⁵⁾

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(5) Tabella così sostituita dal D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274).

LEGGE 27 GENNAIO 2006, N. 22 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Epigrafe

1.

Allegato

Art.1.

1. Il *decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1*, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche ⁽²⁾.

Epigrafe

Premessa

1. *Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.*

2. *Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006.*

3. *Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE.*

3-bis. *Disposizioni transitorie.*

3-ter. *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.*

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 *L. 27 gennaio 2006, n. 22* (Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3-quater. *Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.*

3-quinquies. *Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale.*

3-sexies. *Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.*

4. *Entrata in vigore.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione ⁽³⁾.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da appa-

⁽³⁾ Rubrica così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

recchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore ⁽⁴⁾.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ⁽⁵⁾.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi ⁽⁶⁾.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto ⁽⁷⁾.

(4) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(5) Comma prima modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(6) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

(7) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta ⁽⁸⁾.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro

(8) Comma così modificato dalla *legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22*.

numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori ⁽⁹⁾.

Art.2.

Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006.

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.

3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle

(9) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti ⁽¹⁰⁾.

4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per quanto procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee ⁽¹¹⁾.

5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, è avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed è svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.

6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti ⁽¹²⁾:

a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266⁽¹³⁾;

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(12) Alinea così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(13) L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

b) ... ⁽¹⁴⁾;

c) ... ⁽¹⁵⁾;

d) ... ⁽¹⁶⁾;

e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ⁽¹⁷⁾.

Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE.

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3-bis.

Disposizioni transitorie.

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà;

⁽¹⁴⁾ L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

⁽¹⁵⁾ L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

⁽¹⁶⁾ L'attuale lettera a) così sostituisce le originarie lettere a), b), c), d), ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

⁽¹⁷⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ⁽¹⁸⁾.

Art. 3-ter.

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6»;

c) al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;

d) al comma 6, terzo periodo, le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000» ⁽¹⁹⁾.

Art. 3-quater.

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti.

1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al

⁽¹⁸⁾ Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

⁽¹⁹⁾ Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati» ⁽²⁰⁾.

Art. 3-quinquies.

Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale.

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome».

2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre» ⁽²¹⁾.

Art. 3-sexies.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

(20) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(21) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo *status* giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

9. Per le finalità di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto ⁽²²⁾.

4. *Entrata in vigore.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(22) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

DECRETO LEGGE 1 APRILE 2008, N. 49 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.

Art. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 48, secondo comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20*, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'*articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2008, n. 30*, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2008, n. 80.

⁽²⁾ Convertito in legge dall'*art. 1, comma 1, L. 30 maggio 2008, n. 96*.

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. ⁽³⁾

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 400, lett. l), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175 ⁽¹⁾.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.*

Art. 2 *Effetti della condanna*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale pre-

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.

viste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

Art. 2

Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'*articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575*, introdotto dall'*articolo 1* della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1 *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

Art. 2 *Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

Art. 3 *Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare*

Art. 4 *Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia*

Art. 5 *Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6 *Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale*

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 *Incandidabilità alle elezioni regionali*

Art. 8 *Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali*

Art. 9 *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali*

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

CAPO IV
Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

Art. 11 *Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità*

Art. 12 *Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

CAPO V
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 *Durata dell'incandidabilità*

Art. 14 *Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome*

Art. 15 *Disposizioni comuni*

Art. 16 *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 17 *Abrogazioni*

Art. 18 *Entrata in vigore*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la *legge 27 dicembre 2001, n. 459*, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, recante «Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'*articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215*;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Art. 1

Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'*articolo 1* sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'*articolo 66 della Costituzione*. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'*articolo 665* del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'*articolo 1*.

Art. 4

Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'*articolo 1*.

Art. 5

Accertamento ed operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'*articolo 1*, rese da ciascun candidato ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'*articolo 1*.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.

5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa viene rilevata dall'ufficio elettorale nazionale, ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.

6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, emesse nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'*articolo 665 del codice di procedura penale*, all'ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di decadenza.

CAPO II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo

Art. 6

Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'*articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215*, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1* per le cariche di deputato e senatore.

2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'*articolo 1*.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'*articolo 1*, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreg-

giamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;⁽²⁾

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

(2) La Corte costituzionale, con *sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276* (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost..

Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 7*, comma 1, lettere a), b), e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'*articolo 283, comma 1*, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa

sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 7*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e dall'*articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 7*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle

associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'*articolo 10*:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'*articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)* ⁽³⁾;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di pro-

(3) La Corte costituzionale, con *sentenza 20 ottobre - 19 novembre 2015, n. 236* (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

cedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'*articolo 10*, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'*articolo 10*, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro del-

l'interno, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 110*, e successive modificazioni.

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'*articolo 10*.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'*articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'*articolo 1*, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sen-

tenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'*articolo 1*, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'*articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.*

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli *articoli 7*, comma 1, lettera f) e *10*, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'*articolo 15* si applica alle sentenze previste dall'*articolo 444* del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli *articoli 143*, comma 11, e *248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'*articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*;

d) l'*articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli *articoli 10 e 11* del presente testo unico.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Finito di stampare Ottobre 2017

Agrostampà - Via Berlinguer, 36
Ribera (AG)

Tel. 0925 544996